

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0145/2003

2 maggio 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla  
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno  
ambientale  
(COM(2002) 17 – C5-0088/2002 – 2002/0021(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: Toine Manders

Relatore per parere (\*):

Mihail Papayannakis, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la  
politica dei consumatori

(\*): Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 162 bis

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA .....	55
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI (*) .....	74
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	132

(\*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 162 bis

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 19 febbraio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (COM(2002) 17 – 2002/0021 (COD)).

Nella seduta dell'11 marzo 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0088/2002).

Nella seduta del 24 aprile 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella seduta del 13 giugno il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, consultata per parere, sarebbe stata associata all'elaborazione della relazione a norma dell'articolo 162 bis.

Nella seduta del 21 novembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Nella riunione del 29 febbraio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatore Toine Manders.

Nelle riunioni del 20 giugno 2002, 4 novembre 2002, 28 novembre 2002, 27 gennaio 2003, 23 marzo 2003 e 29 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 17 voti favorevoli e 11 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley e Bill Miller (vicepresidenti), Toine Manders (relatore), Ulla Maija Aaltonen, Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Mario Borghezio (in sostituzione di Alexandre Varaut, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Carlos Lage (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di The Lord Inglewood), Marcelino Oreja Arburúa, Guido Sacconi (in sostituzione di Maria Berger, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen, Herman Vermeer (in sostituzione di Diana Wallis), Phillip Whitehead (in sostituzione di Arlene McCarthy, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per le petizioni sono allegati; la commissione per i problemi economici e monetari ha deciso il 21 gennaio 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 2 maggio 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (COM(2002) 17 – C5-0088/2002 – 2002/0021(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 17<sup>1</sup>),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0088/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per le petizioni (A5-0145/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 *e, entro un periodo transitorio di cinque anni, l'articolo 95,*

<sup>1</sup> GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132.

## Motivazione

*Il regime proposto avrà importanti ripercussioni per le imprese europee. È necessario evitare una situazione in cui la decisione di un'impresa di dove stabilire la propria sede registrata dipenda dal luogo in cui si applica la legislazione più favorevole. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, è importante che la direttiva sia applicata nel modo più possibile uniforme negli Stati membri dell'UE. Per questo motivo si propone di prendere l'articolo 95 quale base giuridica della direttiva rivista (dopo un periodo transitorio di cinque anni) per conseguire la massima armonizzazione e una situazione di pari condizioni a livello europeo.*

### Emendamento 2

#### Considerando 1

(1) Nella Comunità esistono attualmente **molti** siti contaminati che comportano rischi significativi per la salute e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La riparazione e la prevenzione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nell'articolo 174 del trattato.

(1) Nella Comunità esistono attualmente **300.000** siti **già classificati come sicuramente o potenzialmente contaminati** che comportano rischi significativi per la salute e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La riparazione e la prevenzione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nell'articolo 174 del trattato.

***Giova sottolineare l'importanza delle circostanze locali per quanto riguarda la riparazione dei danni.***

## Motivazione

*L'emendamento fa riferimento alle stime pubblicate dall'Agenzia europea per l'ambiente (Management of Contaminated sites in Western Europe, giugno 2000) allo scopo di dimostrare la rilevanza del problema.*

*Non bisogna dimenticare l'importanza delle "circostanze locali" nella valutazione del danno causato: non si tratta ad esempio allo stesso modo l'inquinamento di un sito in media montagna o in pianura.*

Emendamento 3

Considerando 2

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato. Uno dei principi fondamentali della presente direttiva deve essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà tenuto finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale in modo da ridurre la loro esposizione a tale responsabilità.

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato **e in conformità della strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile sancita dall'articolo 6 del trattato**. Uno dei principi fondamentali della presente direttiva deve essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà tenuto finanziariamente responsabile, **sino ad un limite determinato**, in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale in modo da ridurre la loro esposizione a tale responsabilità.

*Motivazione*

*Per troppo tempo l'ambiente è stato messo in secondo piano dalle necessità economiche e dalle aspirazioni sociali dell'Europa. Tuttavia, la sostenibilità dello sviluppo socioeconomico può essere garantita soltanto dalla piena tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. La strategia di sviluppo sostenibile deve ripercuotersi in maniera tangibile sulle politiche dell'Unione europea e la totalità di tali politiche dovrebbe seguire determinate procedure che ne garantiscano la piena coerenza con le dichiarazioni sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali*

Emendamento 4

Considerando 6

(6) La presente direttiva deve applicarsi, **con riferimento** al danno ambientale, **alle** attività professionali che presentano un rischio per la salute umana e l'ambiente. **In linea di principio, tali attività devono essere individuate con riferimento alla**

(6) La presente direttiva deve applicarsi **esclusivamente** al danno ambientale **provocato dalle** attività professionali, **elencate all'allegato I**, che presentano un rischio per la salute umana e l'ambiente.



***legislazione comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi, in particolare in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per le persone o l'ambiente.***

*Motivazione*

*Ai sensi della presente direttiva, la responsabilità per i danni ambientali è limitata alle attività professionali. Tale punto dovrebbe essere chiarito nel considerando 6. Il riferimento di cui sopra è superfluo. La relativa casistica è fornita all'allegato I.*

**Emendamento 5**

**Considerando 7 bis (nuovo)**

***(7 bis) Oltre al principio della prevenzione e di “chi inquina paga”, la presente direttiva si basa altresì sul principio generale dell’obbligo di diligenza.***

*Motivazione*

*Nella maggior parte dei paesi già esiste il principio dell’obbligo di diligenza, per cui è opportuno armonizzarlo nell’ambito della presente direttiva.*

**Emendamento 6**

**Considerando 7 ter (nuovo)**

***(7 ter) La presente direttiva non pregiudica le legislazioni societarie nazionali e, in particolare, le norme nazionali concernenti la responsabilità dei dipendenti in relazione ad atti commessi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.***

*Motivazione*

*Occorre evitare che, sulla base della direttiva, sia offerta la possibilità di ritenere giuridicamente responsabili i dipendenti di un'impresa. Il diritto societario prevede regole chiare a disciplina della responsabilità di lavoratori ed amministratori. Tali regole non possono essere ostacolate dalla direttiva.*

Emendamento 7  
Considerando 8

***(8) Si deve tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali e della legislazione comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.*** Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva fa salve le regole sulla competenza giurisdizionale previste tra l'altro nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.  
***La presente direttiva non si deve applicare alle attività svolte nell'interesse della difesa nazionale.***

(8) Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva fa salve le regole sulla competenza giurisdizionale previste tra l'altro nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

*Motivazione*

*I rischi nucleari e i conseguenti danni ambientali sono emblematici per attività pericolose per l'ambiente e non sono per nulla meno rilevanti degli incidenti più gravi elencati nel capitolo introduttivo della motivazione della proposta della Commissione, pertanto non si scorge il motivo concreto per giustificare un trattamento specifico. La formulazione proposta dalla Commissione porta alla conseguenza assurda che i danni ambientali connessi alla produzione energetica da materiale fissile non sono per nulla contemplati. Gli accordi internazionali citati nella proposta non prevedono alcuna responsabilità per i danni ambientali e inoltre non tutti gli Stati membri vi hanno aderito.*

*Il trattamento di favore per l'industria atomica che ne risulta rispetto alle altre forme di produzione energetica (per esempio centrali fluviali o a risalita) non risulta affatto giustificabile e opportuno.*

*L'Unione europea ha infatti la facoltà di prevedere una regolamentazione comunitaria in materia di responsabilità per danni ambientali più rigorosa di quella prevista in detti accordi e pertanto risulta opportuno inserire i rischi nucleari nell'allegato I e prevedere una responsabilità a norma della presente direttiva.*

Emendamento 8  
Considerando 9

*(9) Non tutte le forme di danno ambientale possono essere risarcite attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima agisca effettivamente bisogna che vi siano uno o più soggetti individuabili (gli inquinatori), il danno deve essere concreto e quantificabile e bisogna accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi alle attività di taluni singoli soggetti.*

*(9) I trattati e le convenzioni internazionali che non coprono a sufficienza l'aspetto della responsabilità per i danni ambientali devono essere modificati dagli Stati membri che hanno firmato e ratificato tali trattati e convenzioni, al fine di assicurare un livello di responsabilità ragionevole e proporzionato.*

*Motivazione*

*Alcuni trattati e convenzioni internazionali mostrano lacune evidenti per quanto riguarda la responsabilità in materia di danni ambientali, sia per quanto riguarda il livello di responsabilità che la possibilità di sfuggire alla stessa – si veda ad esempio l'articolo 3, paragrafo 4 della convenzione dell'OMI. La limitazione della responsabilità va a danno dell'ambiente. Per assicurare livelli ragionevoli e proporzionati di responsabilità, gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi dal trattato OMI immediatamente dopo il disastro dell'Exxon Valdez nel 1989 e presentato nel 1990 la legge sull'inquinamento petrolifero. Mentre la responsabilità per il disastro dell'Erika nel 1999 era, secondo la convenzione OMI, limitata a soli 11 milioni di euro, la compensazione finanziaria per la responsabilità nella catastrofe della Exxon Valdez ammontava a 4 miliardi di dollari.*

Emendamento 9  
Considerando 14

(14) Secondo il principio “chi inquina paga”, l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno è tenuto di massima a sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparatrici necessarie. Quando l'autorità

(14) Secondo il principio “chi inquina paga”, l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno è tenuto di massima a sostenere **sino ad un limite determinato** il costo delle misure di prevenzione o riparatrici

competente deve intervenire direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità deve far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori in causa sostengano il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

necessarie. Quando l'autorità competente deve intervenire direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità deve far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori in causa sostengano il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

Or. en

*Motivazione*

*Si giustifica da sé.*

Emendamento 10  
Considerando 14 bis (nuovo)

***(14 bis) Il principio “chi inquina paga” implica che venga provata l’esistenza di un chiaro legame causale tra il danno ambientale o la minaccia imminente di danno ambientale e l’atto o la negligenza dell’operatore che è tenuto a rimborsare i costi e al quale viene richiesto di adottare iniziative.***

*Motivazione*

*Il principio “chi inquina paga” richiede che un operatore sia ritenuto responsabile nella misura in cui abbia causato il danno risultante.*

Emendamento 11  
Considerando 16

***(16) Se il danno alla biodiversità è stato causato da un operatore nell'esercizio di un'attività professionale non indicata dalla presente direttiva fra quelle che implicano un rischio reale o potenziale per le persone o l'ambiente, nel caso in cui non sia***

***soppresso***

***accertato il dolo o la colpa di detto operatore, quest'ultimo non deve sostenere il costo di misure di prevenzione o riparazione adottate a norma della presente direttiva.***

#### *Motivazione*

*I danni alla biodiversità rappresentano una categoria di danni del tutto nuova. I problemi che si incontrano nella definizione concreta di questo concetto sono seri, e in sede di applicazione pratica saranno ancora più complessi. Per coloro che applicano la legge, ma anche e soprattutto per i potenziali responsabili, tutto ciò equivale ad entrare in un territorio vergine. Per le attività non pericolose, appare quindi in ogni caso inopportuno sancire una responsabilità per questa nuova categoria di danno.*

#### Emendamento 12 Considerando 17

(17) Bisogna tener debitamente conto delle situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano interamente da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore o da emissioni o ***eventi*** espressamente ***autorizzati*** o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi; delle situazioni in cui le persone agiscono in qualità di curatori fallimentari e non è ad esse altrimenti imputabile un comportamento doloso o colposo nonché delle situazioni in cui gli operatori si limitano a rispettare i requisiti normativi imposti alla loro attività. In tale contesto possono verificarsi situazioni che giustificano l'obbligo degli Stati membri d'intervenire anche se l'operatore non dovrebbe sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparazione.

(17) Bisogna tener debitamente conto delle situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano interamente da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore o da emissioni o ***attività*** espressamente ***autorizzate*** o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi; delle situazioni in cui le persone agiscono in qualità di curatori fallimentari e non è ad esse altrimenti imputabile un comportamento doloso o colposo nonché delle situazioni in cui gli operatori si limitano a rispettare i requisiti normativi imposti alla loro attività. In tale contesto possono verificarsi situazioni che giustificano l'obbligo degli Stati membri d'intervenire anche se l'operatore non dovrebbe sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparazione.

### Motivazione

*La responsabilità prevista nella direttiva si ricollega a delle attività. Tale nozione dovrebbe comparire in tutto il testo della direttiva. Un caso del genere si presenta appunto qui, poiché non vengono autorizzati "eventi" bensì "attività" o "processi".*

### Emendamento 13 Considerando 17, bis) (nuovo)

***(17 bis) Vengono menzionate a titolo eccezionale le buone prassi agricole e forestali.***

### Motivazione

*Nella proposta della Commissione non sono menzionate esplicitamente le buone prassi agricole e forestali, le quali non avendo bisogno di autorizzazione rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva. Inserendo le buone prassi agricole e forestali si conseguirebbe un'equiparazione con le attività soggette ad autorizzazione specifica. Ciò è giustificato dal fatto che le buone prassi professionali nell'agricoltura e nella silvicoltura rappresentano ormai uno standard universalmente accettato per una gestione in sintonia con la natura. Esso è solo parzialmente stabilito per legge poiché soggetto a mutamenti nel corso del tempo.*

### Emendamento 14 Considerando 19

(19) Occorre prevedere adeguate disposizioni per tenere conto dei casi in cui il danno è stato provocato da più operatori, ***compresa la possibilità per gli Stati membri di prevedere una responsabilità finanziaria in solido oppure un'equa e ragionevole ripartizione di tale responsabilità.***

(19) Occorre prevedere adeguate disposizioni per tenere conto dei casi in cui il danno è stato provocato da più operatori.

### Motivazione

*L'introduzione di una responsabilità finanziaria in solido non risponde all'obiettivo della direttiva. Colui che provoca un danno ambientale deve rispondere per tale danno – e solo per quest'ultimo (principio "chi inquina paga").*

### Emendamento 15

#### Considerando 20

(20) Le autorità competenti devono poter recuperare dall'operatore il costo di misure preventive o di riparazione adottate, entro un termine congruo dalla data di **esecuzione** di dette misure.

(20) Le autorità competenti devono poter recuperare dall'operatore il costo di misure preventive o di riparazione adottate, entro un termine congruo dalla data di **completamento** di dette misure.

### Motivazione

*L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con l'emendamento all'articolo 12 della proposta.*

### Emendamento 16

#### Considerando 22

(22) Le persone che hanno subito o che possono subire un danno ambientale devono essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire a norma della presente direttiva. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, in nome del quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. È quindi opportuno conferire ad entità qualificate **diritti speciali per** contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.

(22) Le persone che hanno subito o che possono subire un danno ambientale devono essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire a norma della presente direttiva. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, in nome del quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. È quindi **parimenti** opportuno conferire ad entità qualificate **la possibilità di** contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.

*Motivazione*

*L'espressione "diritti speciali" va utilizzata con cautela. Essa potrebbe implicare che entità qualificate assolvono un compito particolare e pertanto potrebbero avere diritto a fondi pubblici.*

Emendamento 17  
Considerando 24

(24) Le persone e le entità qualificate pertinenti devono essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

(24) Le persone e le entità qualificate pertinenti devono essere ***anch'esse*** legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ***e a presentare appello. Il diritto a presentare appello deve essere esteso parimenti all'operatore.***

*Motivazione*

*Cfr. motivazione agli emendamenti all'articolo 15.*

Emendamento 18  
Considerando 28

(28) La presente direttiva non si deve applicare al danno cagionato prima della data della sua attuazione ***e si devono prevedere opportune disposizioni per le fattispecie in cui non sia chiaro se la causa del danno sia precedente a detta data.***

(28) La presente direttiva non si deve applicare al danno cagionato prima della data della sua attuazione.



### *Motivazione*

*Tale disposizione è superflua. E' ovvio che l'autorità deve verificare in ogni caso se la direttiva sia applicabile o meno alla fattispecie. Ciò riguarda anche l'ambito di applicazione temporale.*

### Emendamento 19 Considerando 28 bis (nuovo)

***(28 bis) Entro un periodo di cinque anni la Commissione dovrebbe elaborare definizioni chiare, norme di risanamento e metodi di calcoli europei, in particolare per quanto riguarda l'allegato 2, da inserire nella presente direttiva.***

### *Motivazione*

*Numerosi concetti contenuti nel progetto di direttiva non sono ancora formulati in modo sufficientemente chiaro ed è pertanto necessaria una maggiore precisione. Ad esempio, i concetti di "biodiversità", "condizioni originarie", "perdite temporanee", ecc. Inoltre, gli orientamenti per quanto riguarda la riparazione e la valutazione del danno ambientale di cui all'allegato 2 sono tuttora alquanto vaghi. È molto importante che le autorità competenti ed altre parti coinvolte dispongano di orientamenti chiari per poter, tra l'altro, stabilire norme uniformi nell'UE.*

### Emendamento 20 Considerando 28 ter (nuovo)

***(28 ter) Entro un periodo di cinque anni la Commissione dovrebbe presentare senza indugio un quadro legislativo per un "Sistema di gestione della valutazione del rischio ambientale" (ERAM) sulla prevenzione del danno ambientale, comprendente condizioni e norme comuni europee per quanto concerne la certificazione e l'audit. Soltanto gli utilizzatori dell'ERAM sono autorizzati a basare la loro difesa sullo stato dell'arte.***

### Motivazione

*Su richiesta della commissione giuridica e per il mercato interno è stato realizzato dall'Ecoteam di Treviri uno studio (progetto n. PE/IV/A/2001/06/04) inteso a valutare se il proposto sistema ERAM sarà in grado di prevenire il danno ambientale. Una delle conclusioni dello studio indica che tale danno potrà essere evitato, ciò che corrisponde a uno degli scopi principali della direttiva. È importante creare un quadro giuridico europeo comprendente condizioni e norme intese a garantire parità di condizioni nell'UE.*

*Si propone che tale sistema sia su base volontaria, soggetto ad un controllo/audit certificato in conformità delle condizioni e delle norme comuni europee indicate nel quadro giuridico dell'ERAM. L'audit dovrebbe essere pubblicato in un registro pubblico che possa essere controllato dall'autorità nazionale, dalle ONG e da altre parti interessate. È necessario inoltre che il sistema proposto abbia caratteri simili a quelli dei sistemi di contabilità finanziaria esistenti, che possono essere controllati a caso dalle autorità competenti in materia fiscale ed altre parti interessate. Un sistema ERAM "efficace" contribuirà significativamente a ridurre il numero degli incidenti. L'autorità avrà la possibilità di concentrare i suoi sforzi sul controllo delle società che hanno un comportamento scorretto. L'ERAM dovrebbe costituire la parte migliore degli attuali sistemi di controllo ambientale quali EMAS, ISO 14001 ed altri basati sulle migliori pratiche per un periodo di 5 anni. I controllori avranno la propria responsabilità e l'obbligo di allertare le autorità in caso di comportamento scorretto. A seguito del legame diretto, con la difesa basata sullo stato dell'arte, le compagnie di assicurazione la renderanno obbligatoria.*

### Emendamento 21 Considerando 29

(29) È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentirle di *esaminare*, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile, ***l'opportunità o meno di una revisione della medesima,***

(29) È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentirle, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile ***e di eventuali rischi per l'ambiente, di procedere a una revisione della direttiva tra (5) anni.***

### Motivazione

*Occorre inserire nella direttiva alcune disposizioni volte ad assicurare la regolare revisione e aggiornamento dell'elenco delle attività di cui all'allegato I, onde tener conto delle nuove attività professionali.*

Emendamento 22  
Considerando 29 bis (nuovo)

*(29 bis) Visto il considerando 16 della direttiva 2001/18/CE e considerando che la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del 2001, una proposta legislativa sulla responsabilità ambientale, a copertura, tra l'altro, del danno proveniente dagli OGM, occorre invitare la Commissione a procedere quanto prima in tal senso.*

*Motivazione*

*In sede di esame della direttiva 2001/18/CE da parte del comitato di conciliazione, gli Stati membri hanno chiesto l'introduzione nel suddetto testo di disposizioni in materia di responsabilità in caso di danno provocato da piante prodotte avvalendosi delle moderne biotecnologie. La Commissione dovrebbe dunque presentare quanto prima un quadro normativo sul danno imputabile agli organismi geneticamente modificati onde integrare la necessaria legislazione in materia di moderne biotecnologie.*

Emendamento 23  
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) "condizioni originarie", le condizioni delle risorse e dei servizi naturali che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno, stimate sulla base di dati storici, dati di riferimento, dati di controllo, o dati su mutamenti successivi (come il numero di animali morti), da soli o in combinazione, secondo il caso;

2) "biodiversità", *gli habitat e le specie naturali di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o gli habitat e le specie cui non si applicano dette direttive e per i quali sono state designate zone di protezione o di conservazione secondo la pertinente*

1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) "condizioni originarie", le condizioni delle risorse e dei servizi naturali che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno, stimate sulla base di dati storici, dati di riferimento, dati di controllo, o dati su mutamenti successivi (come il numero di animali morti), da soli o in combinazione, secondo il caso;

2) "biodiversità *europea*", *tutte le specie e i siti protetti in cui vivono e tutti gli habitat protetti dalla normativa comunitaria e, se così decide lo Stato membro, dalla normativa nazionale e regionale, tenendo conto sia della normativa esistente sia di qualsiasi modifica della stessa, nonché della normativa futura;*

**legislazione nazionale sulla conservazione della natura;**

3) “stato di conservazione”:

a) con riferimento ad un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat e sulle sue specie tipiche e possono influenzarne la distribuzione naturale a lungo termine, la struttura e le funzioni come pure la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat;

b) con riferimento ad una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata e possono influenzarne la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'areale naturale di detta specie;

4) “costi”, i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, comprensivi delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e sorveglianza;

**5) “danno”, un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente e che è cagionato da un'attività prevista dalla presente direttiva;**

6) “minaccia imminente”, il rischio sufficientemente verosimile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;

7) “curatore fallimentare”, una persona nominata secondo il diritto nazionale pertinente in relazione a procedure di insolvibilità, liquidazione, fallimento o

3) “stato di conservazione”:

a) con riferimento ad un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat e sulle sue specie tipiche e possono influenzarne la distribuzione naturale a lungo termine, la struttura e le funzioni come pure la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat;

b) con riferimento ad una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata e possono influenzarne la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'areale naturale di detta specie;

4) “costi”, i costi **proporzionali** giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, comprensivi delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e sorveglianza;

**soppresso**

6) “minaccia imminente”, il rischio sufficientemente verosimile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;

7) “curatore fallimentare”, una persona nominata secondo il diritto nazionale pertinente in relazione a procedure di insolvibilità, liquidazione, fallimento o

procedure analoghe;

8) “risorse naturali”, biodiversità, acqua e suolo, compreso il sottosuolo;

9) “operatore”, qualsiasi persona che svolge un'attività cui si applica la presente direttiva, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività e la persona che registra o notifica l'attività medesima;

10) “persona”, qualsiasi persona fisica o giuridica;

11) “contaminazione del terreno” o “contaminazione del suolo e sottosuolo”, l'introduzione diretta o indiretta nel suolo e nel sottosuolo, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi che possono essere nocivi alla salute umana o alle risorse naturali;

12) “misure di prevenzione”, le misure prese dopo un evento, atto o omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine d'impedire o minimizzare tale danno;

13) “attività professionale”, attività comprensive di quelle senza scopo di lucro e della prestazione di servizi al pubblico;

14) “entità qualificata”, qualsiasi persona che, secondo criteri di diritto nazionale, ha un interesse a che la riparazione del danno ambientale sia garantita, compresi gli organismi e le organizzazioni il cui statuto prevede come fine istituzionale la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale;

15) “ripristino”, il ritorno delle risorse e dei servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;

16) “riparazione”, qualsiasi azione, o combinazione di azioni dirette a riparare, risanare, sostituire o acquisire l'equivalente delle risorse e dei servizi naturali danneggiati, comprensiva di quanto segue:

a) la riparazione primaria, ossia qualsiasi

procedure analoghe;

8) “risorse naturali”, biodiversità, acqua e suolo, compreso il sottosuolo;

9) “operatore”, qualsiasi persona che svolge un'attività cui si applica la presente direttiva, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività e la persona che registra o notifica l'attività medesima;

10) “persona”, qualsiasi persona fisica o giuridica;

11) “contaminazione del terreno” o “contaminazione del suolo e sottosuolo”, l'introduzione diretta o indiretta nel suolo e nel sottosuolo, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi che possono essere nocivi alla salute umana o alle risorse naturali;

12) “misure di prevenzione”, le misure prese dopo un evento, atto o omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine d'impedire o minimizzare tale danno;

13) “attività professionale”, attività comprensive di quelle senza scopo di lucro e della prestazione di servizi al pubblico;

14) “entità qualificata”, qualsiasi persona che, secondo criteri di diritto nazionale, ha un interesse a che la riparazione del danno ambientale sia garantita, compresi gli organismi e le organizzazioni il cui statuto prevede come fine istituzionale la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale;

15) “ripristino”, il ritorno delle risorse e dei servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;

16) “riparazione”, qualsiasi azione, o combinazione di azioni dirette a riparare, risanare, sostituire o acquisire l'equivalente delle risorse e dei servizi naturali danneggiati, comprensiva di quanto segue:

a) la riparazione primaria, ossia qualsiasi

azione, compreso il ripristino naturale, che riporta le risorse e i servizi naturali danneggiati alla condizione originaria;

b) la riparazione compensativa, ossia qualsiasi azione di riparazione intrapresa in relazione a risorse e servizi naturali in un luogo diverso da quello dove dette risorse e servizi naturali sono stati danneggiati e qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e di servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino al ripristino [ritorno delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie];

17) “servizi” (o “servizi di risorse naturali”), le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali o del pubblico;

18) “danno ambientale”:

a) danno alla biodiversità, vale a dire qualsiasi danno che produce gravi effetti negativi *sullo* stato di conservazione della biodiversità;

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida negativamente sullo stato ecologico, il potenziale ecologico o lo stato chimico delle acque interessate in misura tale che tale stato si deteriori o possa deteriorarsi rispetto ad una delle categorie di cui alla direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 della medesima;

c) danno al terreno, qualsiasi danno che rechi un grave pregiudizio potenziale o reale alla salute umana a seguito della contaminazione del suolo e sottosuolo;

**19) “valore”, la quantità massima di beni, servizi, o denaro che un individuo è disposto a cedere per ottenere un bene o un**

azione, compreso il ripristino naturale, che riporta le risorse e i servizi naturali danneggiati alla condizione originaria;

b) la riparazione compensativa, ossia qualsiasi azione di riparazione intrapresa in relazione a risorse e servizi naturali in un luogo diverso da quello dove dette risorse e servizi naturali sono stati danneggiati e qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e di servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino al ripristino [ritorno delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie];

17) “servizi” (o “servizi di risorse naturali”), le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali o del pubblico;

18) “danno ambientale”:

a) danno alla biodiversità, vale a dire qualsiasi danno ***agli habitat o inquinamento degli stessi, o qualsiasi danno alle specie (inclusi gli uccelli migratori) che produce o ha prodotto*** gravi effetti negativi ***sul raggiungimento o sul mantenimento dello*** stato di conservazione ***favorevole*** della biodiversità, ***o che rappresenta un ingente rischio che uno di questi effetti si verifichi;***

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida negativamente sullo stato ecologico, il potenziale ecologico o lo stato chimico delle acque interessate in misura tale che tale stato si deteriori o possa deteriorarsi rispetto ad una delle categorie di cui alla direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 della medesima;

c) danno al terreno, qualsiasi danno che rechi un grave pregiudizio potenziale o reale alla salute umana a seguito della contaminazione del suolo e sottosuolo;

**soppresso**

*servizio specifico, o la quantità minima di beni, servizi o denaro che un individuo è pronto ad accettare per rinunciare ad un bene o ad un servizio specifico; il valore totale di un habitat o di una specie include il valore che gli individui ricavano dall'uso diretto delle risorse naturali, come nuoto, navigazione da diporto o l'osservazione degli uccelli, come pure il valore attribuito dagli individui agli habitat ed alle specie, a prescindere dagli usi diretti; ne sono escluse le perdite d'introiti finanziari di soggetti privati;*

20) “acque”, tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;

21) “emissione”, il rilascio nell'ambiente di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.

20) “acque”, tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;

21) “emissione”, il rilascio nell'ambiente di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.

#### *Motivazione*

*Con riferimento al punto 2), nella presente direttiva il termine "biodiversità" deve essere sostituito dal termine "biodiversità europea". Quanto al punto 5), non è necessario precisare i termini "danno" e "danno ambientale". Se l'emendamento 1 consolidato viene approvato, tutti gli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, decadono. L'emendamento copre gli emendamenti 32 e, in parte, 21 della commissione per l'ambiente.*

#### Emendamento 24

##### Articolo 3, paragrafi da 1 a 3

1. La presente direttiva si applica al danno ambientale causato dall'esercizio di una delle attività professionali elencate nell'allegato I e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.

1. La presente direttiva si applica al danno ambientale causato dall'esercizio di una delle attività professionali elencate nell'allegato I e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività. ***La presente direttiva si applica dopo un periodo transitorio di cinque (5) anni al danno ambientale causato dall'esercizio di qualsiasi attività professionale in grado d'inquinare e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno dovuta a tale attività, sempreché la Commissione non presenti una proposta specifica in***

*conformità dell'articolo 20 modificato, che venga indi emendata e adottata dal Consiglio e dal Parlamento.*

**2. La presente direttiva si applica al danno alla biodiversità causato dall'esercizio di un'attività professionale non elencata nell'allegato I, e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.**

3. La presente direttiva non si applica al danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità civile o l'indennizzo sono disciplinati da uno dei seguenti accordi, come eventualmente modificati:

a) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

b) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

c) la convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni derivanti da inquinamenti determinati dal carburante delle navi (denominata convenzione "Bunker Oil");

d) la convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità civile per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive;

e) la convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.

*soppresso*

3. La presente direttiva non si applica al danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità civile o l'indennizzo sono disciplinati da uno dei seguenti accordi, come eventualmente modificati:

a) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

b) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

c) la convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni derivanti da inquinamenti determinati dal carburante delle navi (denominata convenzione "Bunker Oil");

d) la convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità civile per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive;

e) la convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.

***La presente direttiva si applica, dopo un periodo transitorio di cinque (5) anni, in tutti i casi in cui la Comunità europea e/o gli Stati membri non abbiano ancora ratificato i suelencati accordi ed essi non***



*siano ancora entrati in vigore.*

*Dopo un periodo transitorio di cinque (5) anni la Commissione, sulla base di un esame delle carenze delle convenzioni internazionali applicabili e della normativa comunitaria, elabora proposte che, dopo essere state approvate dal Consiglio e dal Parlamento, rendono la presente direttiva integrativa rispetto agli accordi suelencati e a tutti gli altri accordi in caso di danno ambientale o di situazione in cui la minaccia imminente di tale danno è dovuta a un incidente al cui riguardo la responsabilità o l'indennizzo non sono adeguatamente regolamentati nel quadro di tali accordi.*

#### *Motivazione*

*Se l'emendamento di compromesso 2 riveduto viene approvato, tutti gli emendamenti all'articolo 3, paragrafi da 1a 4, decadono. Integra gli emendamenti 35, 36, 37 e 38 della commissione per l'ambiente.*

#### *Emendamento 25*

Articolo 3, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)

*d bis) qualsiasi altra convenzione internazionale presente o futura sulla responsabilità e la riparazione del danno causato da sostanze nucleari.*

#### *Motivazione*

*La direttiva non deve essere applicata ai danni coperti da tutte le convenzioni internazionali presenti e future.*

Emendamento 26  
Articolo 3, paragrafo 8

8. **Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati per qualsiasi perdita patrimoniale subita in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.**

8. **La presente direttiva non conferisce un diritto ad essere indennizzati per qualsiasi perdita patrimoniale subita in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.**

*Motivazione*

*I sistemi di responsabilità civile sono già estremamente sviluppati negli Stati membri. La relazione tra questi sistemi e la proposta deve essere chiara.*

Emendamento 27  
Articolo 3 bis (nuovo)

**Articolo 3 bis**

**Attuazione e sorveglianza dello stato di conservazione**

**Fermo restando l'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri instaurano e sorvegliano lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui agli Allegati I, II e IV di tale direttiva.**

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare lo stato di conservazione degli habitat, ed in particolare gli habitat naturali prioritari e le specie prioritarie.*

Emendamento 28  
Articolo 4, paragrafo 1

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, **l'autorità competente chiede all'operatore di adottare**

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, **la procedura prevista per adottare misure di prevenzione**

*le misure di prevenzione necessarie o adotta essa stessa tali misure.*

*è la seguente:*

*a) l'operatore adotta, senza indugio e senza attendere la relativa richiesta dell'autorità competente, le necessarie misure di prevenzione; l'operatore informa immediatamente l'autorità competente della minaccia imminente e delle misure di prevenzione che intende adottare;*

*b) l'autorità competente può in qualsiasi momento ingiungere all'operatore di adottare le misure di prevenzione necessarie;*

*c) se l'operatore non agisce o non si conforma alla richiesta o non è in grado di agire, l'autorità competente adotta le necessarie misure di prevenzione;*

#### *Motivazione*

*Se l'emendamento 3 consolidato viene approvato, tutti gli emendamenti all'articolo 4, paragrafo 1, decadono. Integra l'emendamento 43, parte 1, della commissione per l'ambiente.*

#### *Emendamento 29 Articolo 5, paragrafo 1*

*1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'autorità competente chiede all'operatore di adottare le misure di riparazione necessarie o adotta essa stessa tali misure.*

*1. Quando si è verificato un danno ambientale, la procedura prevista per adottare misure di riparazione è la seguente:*

*a) l'operatore adotta, senza indugio e senza attendere la relativa richiesta dell'autorità competente, le necessarie misure di riparazione; l'operatore informa quindi immediatamente l'autorità competente della minaccia imminente e delle misure di riparazione che intende adottare;*

*b) l'autorità competente può in qualsiasi momento chiedere all'operatore di adottare le necessarie misure di riparazione;*

*c) qualora l'operatore non agisca/non sia in grado di agire o di ottemperare alla richiesta, l'autorità competente adotta le necessarie misure di riparazione.*

#### *Motivazione*

*Se l'emendamento 4 viene approvato, tutti gli emendamenti all'articolo 5, paragrafo 1, decadono. Integra l'emendamento 44 della commissione per l'ambiente.*

#### Emendamento 30 Articolo 5, paragrafo 2

*2. Se l'operatore non si conforma ad una richiesta a norma del paragrafo 1, l'autorità competente **adotta** essa stessa le misure **di riparazione** necessarie.*

*2. L'autorità competente **può, in qualsiasi momento:***

*a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su ogni danno che si sia verificato;*

*b) chiedere all'operatore di adottare le necessarie misure correttive;*

*c) dare istruzioni da seguire all'operatore circa le necessarie misure correttive da adottare; oppure*

*d) **adottare** essa stessa le misure **correttive** necessarie.*

#### *Motivazione*

*La responsabilità iniziale di riparare il danno provocato all'ambiente ricade sull'operatore. La responsabilità delle autorità dovrebbe in prima istanza restare limitata alla sorveglianza e alla consulenza. Tale sistema rafforzerebbe l'applicazione del principio "chi inquina paga" richiesto dalla Commissione. Tuttavia le autorità devono avere la competenza per attuare le misure ritenute necessarie.*

#### Emendamento 31 Articolo 5, paragrafo 3

3. Le misure di riparazione necessarie sono

3. Le misure di riparazione necessarie sono

determinate *conformemente all'allegato II.*

determinate *in base alle migliori tecniche disponibili, intese come quelle sviluppate in condizioni economicamente e tecnicamente valide, prendendo in considerazione il rapporto costo/efficacia, in base ai criteri indicati nell'allegato II.*

#### Motivazione

*La proposta di direttiva contiene previsioni generiche anche con riferimento alle regole cui attenersi per garantire la riparazione del danno ed il ripristino delle condizioni originarie, non fornendo criteri pratici chiari, né criteri di valutazione di fattibilità economica in relazione all'efficacia degli interventi.*

*Si ritiene pertanto necessario prevedere, anche in materia di misure di riparazione di un danno ambientale, l'utilizzo delle "migliori tecniche disponibili" - così come proficuamente sancito, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, dalla Direttiva 96/61/CE (IPPC) - con lo scopo di fornire precisi elementi per orientare nella direzione della fattibilità tecnico-economica e della valutazione costo-efficacia le scelte dell'autorità competente relative agli obiettivi di riparazione e delle opzioni ragionevoli di cui all'allegato II. Peraltro, tenuto conto del tenore dei contenuti dell'allegato II, non sembra possibile considerarli "regole cui deve attenersi l'autorità competente per garantire la riparazione del danno ambientale" ma, più opportunamente, criteri indicativi.*

*L'adozione delle "migliori tecniche disponibili" in sede di riparazione del danno è indispensabile non soltanto per la concreta ed effettiva realizzazione degli interventi, ma anche per mitigare l'aleatorietà economica degli obiettivi di riparazione ai fini dell'assicurabilità delle attività. Tale aleatorietà rappresenta attualmente, l'ostacolo maggiore al reperimento di effettive coperture assicurative/finanziarie. Dal punto di vista pratico, infatti, la principale difficoltà è quella dell'individuazione dei criteri di misurazione e/o quantificazione del rischio e/o del danno all'ambiente ai fini della previsione degli importi assicurativi e dei costi di gestione della copertura assicurativa.*

#### Emendamento 32

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Fatta salva qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere richiesta dall'autorità competente ai sensi del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando gli operatori sono consapevoli del fatto che si è verificato un danno ambientale e hanno predisposto adeguati piani di emergenza, detti operatori sono tenuti e messi in grado di adottare le necessarie misure di riparazione possibili nell'ambito***

*di siffatti piani di emergenza, senza attendere una richiesta di agire in tal senso da parte dell'autorità competente.*

*Motivazione*

*Le autorità competenti dovrebbero innanzitutto considerare di chiedere all'operatore responsabile di proporre e attuare necessarie misure di riparazione e solo qualora ciò sia adeguato o l'operatore non intervenga, l'autorità competente dovrebbe attivarsi. L'operatore dovrebbe essere messo in grado di adottare misure di emergenza senza attendere la richiesta dell'autorità competente.*

Emendamento 33

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'adozione delle misure di prevenzione o riparazione necessarie in uno dei seguenti casi:

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'adozione, ***da parte delle competenti autorità, nel quadro della dovuta discrezionalità***, delle misure di prevenzione o riparazione necessarie in uno dei seguenti casi:

*Motivazione*

*Occorre impedire che, al posto del principio "chi inquina paga" entri automaticamente in vigore il principio secondo cui i danni sono a carico del contribuente.*

Emendamento 34

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri sono responsabili di qualsiasi danno che colpisca o possa colpire un altro Stato membro, causato da operatori presenti nel suo territorio.***

### Motivazione

*Il testo della Commissione non tratta il problema della responsabilità in caso di danno transfrontaliero.*

#### Emendamento 35 Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, l'autorità competente recupera dall'operatore **che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno** i costi da essa sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione a norma della presente direttiva.

1. Fatti salvi gli articoli 8, 9, 10, **11 e 12**, l'autorità competente recupera dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione a norma della presente direttiva, **quando dimostra un chiaro legame causale tra le azioni o omissioni dell'operatore e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno.**

### Motivazione

*A fini di chiarezza, gli articoli 11 e 12 che riguardano altresì il recupero dei costi devono essere inclusi nella lista. Inoltre, il principio "chi inquina paga" implica che un operatore sia ritenuto responsabile nella misura in cui abbia causato il danno risultante.*

#### Emendamento 36 Articolo 7, paragrafo 2

2. L'autorità competente recupera dall'operatore che **ha** causato il danno o l'imminente minaccia di danno anche i costi della valutazione del danno ambientale e, se del caso, i costi di valutazione della minaccia imminente di tale danno.

2. L'autorità competente recupera dall'operatore **o da terzi** che **hanno** causato il danno o l'imminente minaccia di danno anche i costi della valutazione del danno ambientale e, se del caso, i costi di valutazione della minaccia imminente di tale danno.

### Motivazione

*L'emendamento è destinato a coprire tutte le responsabilità.*

#### Emendamento 37

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

1. Fatto salvo l'articolo 10, la presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;

b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e imprevedibile;

c) un'emissione o **un** evento **consentiti** da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all'operatore;

1. Fatto salvo l'articolo 10, la presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile, **terrorismo, vandalismo** o insurrezione;

b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e imprevedibile;

c) un'emissione o **un'attività specificamente ed esplicitamente consentite** da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all'operatore, **nella misura in cui si tratti di rischi abituali rientranti nell'ambito dell'autorizzazione. In tal caso la responsabilità è quindi dell'autorità competente.**

### Motivazione

*L'emendamento chiarisce che un'autorizzazione generale ad operare non esime l'operatore dalla sua responsabilità. Per essere oggetto di deroga, le emissioni o le attività devono essere state specificamente trattate e autorizzate, tenendo conto del fatto che talvolta una piena deroga è possibile soltanto qualora un permesso o un'autorizzazione siano oltremodo dettagliati e abbiano un campo di applicazione ristretto.*

*Un sistema di gestione della valutazione del rischio ambientale accettato in tutta l'Unione europea potrebbe apportare un importante contributo alla prevenzione dei danni ambientali. La riuscita di un tale sistema dipende innanzitutto dalle sue modalità di applicazione. Per tale motivo dovrebbe essere praticabile e non gravoso per l'operatore, in particolare nel caso delle PMI.*



*L'emendamento di compromesso 11 integra gli emendamenti 143, 144, 145, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 159 e 160.*

Emendamento 38  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

***d bis) attività che corrispondono alle buone prassi agricole e forestali.***

*Motivazione*

*Nella proposta della Commissione non sono menzionate esplicitamente le buone prassi agricole e forestali, le quali non avendo bisogno di autorizzazione rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva. Inserendo le buone prassi agricole e forestali si conseguirebbe un'equiparazione con le attività soggette ad autorizzazione specifica. Ciò è giustificato dal fatto che le buone prassi professionali nell'agricoltura e nella silvicoltura rappresentano ormai uno standard universalmente accettato per una gestione in sintonia con la natura. Esso è solo parzialmente stabilito per legge poiché soggetto a mutamenti nel corso del tempo.*

Emendamento 39  
Articolo 10

Imputazione dei costi in relazione a talune misure di prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in ogni circostanza, gravino sugli operatori tutti i costi delle misure di prevenzione che erano comunque tenuti ad adottare per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, comprese le condizioni di permessi od autorizzazioni.
2. L'articolo 4 non rientra fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative menzionate al paragrafo 1.

Imputazione dei costi in relazione a talune misure di prevenzione ***e di riparazione***

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in ogni circostanza, gravino sugli operatori tutti i costi delle misure di prevenzione ***e di riparazione*** che erano comunque tenuti ad adottare per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, comprese le condizioni di permessi od autorizzazioni.
2. L'articolo 4 non rientra fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative menzionate al paragrafo 1.
3. ***Fatto salvo il paragrafo precedente, in sede di decisione del grado di responsabilità dell'operatore e dell'importo dell'indennizzo da esigersi dallo stesso, l'autorità competente e il tribunale che esamina la questione tengono conto dei***

*seguenti fattori attenuanti:*

*a) emissione o attività specificamente consentita dalla normativa e dai regolamenti applicabili o dal permesso o dall'accordo rilasciato all'operatore; un'emissione o un evento e i relativi effetti prevedibili specificamente ed esplicitamente consentiti dal permesso o dall'autorizzazione rilasciata all'operatore possono essere considerati come eccezione almeno per quanto riguarda i rischi ordinari nel quadro dell'autorizzazione*

*b) emissioni o attività che, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche nel momento in cui si verificano, non sono considerate dannose e che sono state affrontate e gestite dall'operatore interessato conformemente a un sistema di controllo e di gestione ambientale, che riflettono i risultati dell'operatore in materia di protezione dell'ambiente e sono conformi alle norme internazionali applicabili alla valutazione dei rischi relativi alle emissioni accidentali e a quelle emesse nel quadro dell'attività. Laddove risulti impossibile introdurre un sistema ragionevole e pratico di questo tipo, soprattutto per le PMI, la regola dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche può essere considerata come eccezione.*

#### *Motivazione*

*Se l'emendamento di compromesso 10 viene approvato, tutti gli emendamenti all'articolo 10 decadono. Integra l'emendamento 56 della commissione per l'ambiente.*

*Un'emissione o un evento e i relativi effetti prevedibili specificamente ed esplicitamente consentiti dalla normativa e dai regolamenti applicabili o dal permesso o dall'accordo rilasciato all'operatore devono essere considerati un fattore attenuante per quanto riguarda il livello dell'indennizzo finanziario legato alla responsabilità. Un permesso rappresenta un'esclusione autentica e piena solo se è basato sul massimo livello di rischio che un operatore può affrontare. Pertanto, il permesso dev'essere estremamente dettagliato e disciplinare quanti più punti possibile ed essere al tempo stesso di portata limitata. Il livello di rischio su cui si basano i punti disciplinati dal permesso non sempre riflette l'effettivo*

*livello di rischio delle attività dell'operatore. Ciò può a sua volta comportare oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori. Si propone pertanto d'introdurre un sistema differenziato di responsabilità.*

*In base a tale sistema, gli operatori possono scegliere tra un livello di responsabilità basato su un permesso assai rigoroso ed estremamente dettagliato che comporti intensi e frequenti controlli da parte del governo da un lato e, dall'altro, un sistema di permesso aperto tagliato su misura in funzione dell'effettivo livello di rischio delle attività dell'operatore. Con la prima opzione, le piena responsabilità incombe all'autorità che rilascia il permesso, nella maggior parte dei casi il governo. Con la seconda opzione, la responsabilità di sorvegliare e controllare il bilancio ambientale passa agli operatori stessi e il governo si limita a effettuare controlli a campione analoghi a quelli effettuati a livello di contabilità finanziaria. Grazie a una maggiore autonomia e flessibilità delle imprese, il governo può incentrare i suoi sforzi sugli operatori che non ottemperano alle norme. L'introduzione di un sistema europeo accettato e riconosciuto di valutazione dei rischi ambientali (ERAM) dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. L'ERAM dev'essere un sistema europeo di valutazione dei rischi, conforme al sistema esistente, ossia a ISO 14015 o 19001.*

*Incentivo e ricompensa per il fatto di usare l'ERAM è che soltanto i suoi utenti possono invocare la regola dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche. Laddove risulti impossibile introdurre un sistema ragionevole e pratico di questo tipo, soprattutto per gli agricoltori e le PMI, la regola dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche può essere considerata come eccezione.*

Emendamento 40  
Articolo 11, paragrafo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 2, quando l'autorità competente può accertare con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità che lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, ***gli Stati membri possono prevedere la responsabilità finanziaria in solido per tale danno oppure che l'autorità competente ripartisca*** i costi tra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, quando l'autorità competente può accertare con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità che lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, ***può esserle richiesto di ripartire*** i costi tra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza, ***corrispondenti alla responsabilità effettiva e diretta di ogni operatore per il danno causato.***

### Motivazione

*Se l'emendamento di compromesso 7 viene approvato, tutti gli emendamenti all'articolo 11, paragrafo 1, decadono.*

### Emendamento 41 Articolo 11, paragrafi 2 e 3

**2. Sono a carico degli operatori che possano provare l'entità del danno imputabile alle loro attività, i soli costi relativi a tale parte del danno.** *soppresso*

**3. La presente direttiva fa salva qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante i diritti di contributo o di regresso.** *soppresso*

### Motivazione

*L'aspetto del danno causato da una pluralità di operatori andrebbe disciplinato in maniera uniforme a livello europeo e precisamente nel senso che il responsabile deve sostenere i costi di riparazione solo per la percentuale che corrisponde alla quota del danno da lui causata. Qualora tali percentuali non si possano stabilire spetta all'autorità decidere caso per caso una ripartizione equa e ragionevole.*

### Emendamento 42 Articolo 12

L'autorità competente può avviare, nei confronti di un operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro **cinque** anni dalla data **di espletamento delle medesime**.

L'autorità competente può avviare, nei confronti di un operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro **dieci** anni dalla data **in cui il danno è occorso o avrebbe potuto essere ragionevolmente scoperto**.

### Motivazione

*Il momento a partire dal quale l'autorità competente può avviare i procedimenti per il recupero deve corrispondere al momento in cui il danno è stato riscontrato o avrebbe dovuto esserlo e non al momento in cui l'autorità ha espletato le ultime misure, poiché ciò è causa d'incertezza del diritto e pertanto non è possibile la copertura assicurativa.*

### Emendamento 43 Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano *l'autorità* competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

Lo Stato membro che decida di non conferire all'autorità competente il potere di emanare decisioni vincolanti o il potere di renderle esecutive, deve provvedere affinché un tribunale o altro organo pubblico indipendente ed imparziale sia competente ad emanare e rendere esecutive tali decisioni.

1. Gli Stati membri designano *un'autorità* competente ***indipendente ed imparziale*** o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

Lo Stato membro che decida di non conferire all'autorità competente il potere di emanare decisioni vincolanti o il potere di renderle esecutive, deve provvedere affinché un tribunale o altro organo pubblico indipendente ed imparziale sia competente ad emanare e rendere esecutive tali decisioni.

### Motivazione

*L'obiettivo di tale aggiunta è quello di garantire che le procedure giuridiche, sulla base della presente direttiva, siano obiettive ed imparziali come nel caso del diritto penale.*

### Emendamento 44 Articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. Tutte le decisioni prese dall'autorità competente a norma del presente articolo sono oggetto di ricorso da parte degli operatori presso un tribunale o altro***

***organo indipendente e imparziale previsto dal legislatore. Le procedure di ricorso non possono ritardare l'adozione di misure urgenti di riparazione onde evitare ulteriori danni ambientali o economici.***

*Motivazione*

*Il diritto di ricorso nei confronti di tutte le decisioni delle autorità competenti va assicurato al fine di rispettare l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la giurisprudenza collegata.*

Emendamento 45

Articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. In caso di minaccia imminente di danno all'ambiente gli Stati membri assicurano l'esistenza di procedure che permettano all'autorità competente o alle persone lese o che possono essere lese e/o alle entità qualificate di avviare un'azione urgente nei confronti dell'operatore, senza dover preventivamente osservare le procedure indicate nel presente articolo. In tal caso le procedure che non sono state espletate vengono espletate, se ancora pertinenti, non appena possibile dopo l'azione urgente.***

*Motivazione*

*Attualmente la direttiva prevede un lungo processo di indagine prima che possano essere prese misure di riparazione/prevenzione. Questo meccanismo non è adatto in caso di minaccia imminente di danno ed è necessario prevedere procedure d'urgenza.*

Emendamento 46

Articolo 14, paragrafo 1

1. Fatta salva qualsiasi indagine avviata d'ufficio dall'autorità competente, le persone lese *o* che possono *essere lese da un* danno ambientale e le entità qualificate sono

1. Fatta salva qualsiasi indagine avviata d'ufficio dall'autorità competente, le persone lese che possono *dimostrare che un* danno ambientale *minaccia direttamente la loro*

legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

**vita o la loro salute**, e le entità qualificate sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

#### *Motivazione*

*Il concetto “essere lese” è giuridicamente impreciso e formulato in modo troppo ampio.*

#### Emendamento 47 Articolo 14, paragrafo 2

**2. L'autorità competente può esigere che la** richiesta di azione **sia** corredata da tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale.

**2. La** richiesta di azione **va** corredata da tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è ovvio, visto che gli operatori controllano un'ingente quantità di informazioni in materia.*

#### Emendamento 48 Articolo 15, paragrafo 1

1. Le persone o entità qualificate che abbiano presentato una richiesta di azione a norma della presente direttiva sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi ad un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente ed imparziale, al fine del riesame della legittimità e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

1. Le persone, **minacciate da un pericolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1**, o entità qualificate che abbiano presentato una richiesta di azione a norma della presente direttiva sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi ad un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente ed imparziale, al fine del riesame della legittimità e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

*Motivazione*

*L'articolo 15 va adeguato all'articolo 14.*

Emendamento 49

Articolo 16

*Gli Stati membri incoraggiano il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria. Gli Stati membri inoltre incoraggiano lo sviluppo di opportune assicurazioni o altri strumenti e mercati di copertura finanziaria da parte di operatori economici e finanziari, compresi i servizi del settore finanziario.*

*1) Gli Stati membri adottano misure destinate a promuovere un sistema di garanzia finanziaria per far sì che gli operatori possano ricorrere ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria;*

*2) L'operatore responsabile del danno è ritenuto finanziariamente responsabile per un importo massimo, a seconda del caso e del sito, da calcolarsi in base a una scala mobile definita dagli Stati membri, tenendo conto in particolare dei rischi delle attività e del giro d'affari annuale.*

*Motivazione*

*La questione della garanzia finanziaria è un aspetto fondamentale della direttiva in esame. Una copertura assicurativa o altre forme di garanzia finanziaria possono funzionare soltanto in presenza di limiti di responsabilità ben definiti. È opportuno dare al settore assicurativo, incluso il settore dei servizi finanziari, l'opportunità e il tempo necessari per la creazione di forme adeguate di garanzia finanziaria.*

*L'emendamento di compromesso 12 integra gli emendamenti 211, 213, 214 e 215.*

Emendamento 50

Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

*1 bis. Dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri in merito alle misure adottate dagli*



***Stati membri per incoraggiare gli operatori a ricorrere ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di sicurezza finanziaria e può formulare proposte relative a un'assicurazione obbligatoria o ad altre forme di sicurezza finanziaria.***

*Motivazione*

*Scegliere un'adeguata copertura assicurativa o altre forme di sicurezza finanziaria ai sensi della presente direttiva è un'operazione estremamente complessa. Pertanto, gli Stati membri debbono poter adeguare qualsiasi forma di sicurezza finanziaria alle proprie necessità specifiche, le quali dipenderanno dal tipo di industria presente, dalla quota di piccole e medie imprese, dai costi assicurativi, ecc. L'emendamento è volto a concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per istituire un regime finanziaria adeguato e per sottoporre quest'ultimo a revisione e, ove necessario, per attivare regimi obbligatori.*

Emendamento 51

Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Qualora entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 21 non vengano predisposti nel settore assicurativo strumenti e mercati adeguati o altre forme di copertura gli Stati membri adottano misure per istituire un sistema vincolante di copertura assicurativa e garantire che gli operatori dispongano di assicurazioni adeguate o altre forme di copertura per le attività di cui all'allegato 1.***

*Motivazione*

*Il settore assicurativo, compresa l'attività dei servizi, deve avere la possibilità di creare forme adeguate di copertura per la responsabilità ambientale a norma della presente direttiva. Qualora ciò non dovesse succedere entro cinque anni dall'applicazione della direttiva stessa gli Stati membri devono prevedere un sistema di copertura/assicurazione vincolante.*

Emendamento 52  
Articolo 17

Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano ai fini di una corretta ed efficace azione di prevenzione o di eventuale riparazione.

Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano ai fini di una corretta ed efficace azione di prevenzione o di eventuale riparazione.

***Qualora si verifichi un danno ambientale, lo Stato membro interessato trasmette senza indugio informazioni adeguate agli altri Stati membri che potrebbero essere colpiti. Ove uno Stato membro individui un danno verificatosi al di fuori del proprio territorio, ne informa immediatamente la Commissione, la quale a sua volta è tenuta a informare tutti gli altri Stati membri interessati.***

*Motivazione*

*Occorre definire con maggiore chiarezza i casi in cui gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione e/o gli Stati confinanti in merito a un determinato danno o al rischio che un danno possa verificarsi (ad esempio Chernobyl, esplosioni di gas, ecc.).*

Emendamento 53  
Articolo 18, paragrafo 2

***2. La presente direttiva non preclude l'adozione da parte degli Stati membri di*** idonee misure, come il divieto di doppio recupero quando un doppio recupero potrebbe verificarsi a seguito di azione concorrente di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona che abbia subito un danno patrimoniale.

***2. Gli Stati membri adottano*** idonee misure, come il divieto di doppio recupero quando un doppio recupero potrebbe verificarsi a seguito di azione concorrente di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona che abbia subito un danno patrimoniale.

*Motivazione*

*Gli operatori responsabili non dovrebbero pagare due volte per lo stesso danno perché vengono applicati i regimi di responsabilità sia civile che ambientale.*

Emendamento 54  
Articolo 18 bis (nuovo)

*Articolo 18 bis*

*Normativa complementare concernente i  
danni causati da OGM*

*La Commissione presenta una proposta volta ad integrare il quadro normativo sulla responsabilità per danni causati da organismi geneticamente modificati al fine di completare la normativa necessaria per lo sviluppo nel campo della moderna biotecnologia. La proposta concerne, in particolare, i danni causati dalla presenza di organismi geneticamente modificati in prodotti per i quali i produttori non avevano utilizzato tali organismi.*

*Motivazione*

*È piuttosto evidente che l'uso di OGM può condurre a tipi di danno che non sono coperti dalla direttiva sulla responsabilità dei prodotti 85/374/CEE (recentemente emendata dalla direttiva 1999/34/CE) e nemmeno dal proposto regime di responsabilità ambientale. In particolare, il danno causato agli agricoltori attraverso la contaminazione di prodotti tradizionali o biologici con OGM non è coperto da nessuno dei due regimi. La Commissione dovrebbe pertanto presentare quanto prima un quadro normativo sulla responsabilità per danni causati da organismi geneticamente modificati al fine di completare la normativa necessaria allo sviluppo nel settore della moderna biotecnologia.*

Emendamento 55  
Articolo 19, paragrafo 2

*2. Quando l'autorità competente può stabilire con un sufficiente grado di verosimiglianza e di probabilità che il danno ambientale è stato causato da un'attività svolta dopo la data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, la presente direttiva si applica salvo che l'operatore provi che l'attività che ha causato il danno è stata svolta prima di tale data.* **soppresso**

### Motivazione

*La direttiva non deve avere effetto retroattivo. Collegare l'applicazione della direttiva alla plausibilità e alla probabilità quanto al momento in cui è stato causato il danno, in base ad una valutazione dall'autorità competente, non contribuisce alla certezza del diritto.*

### Emendamento 56

#### Articolo 19, paragrafo 3, comma 1

3. Il paragrafo 2 non si applica agli operatori che, entro un anno dalla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, hanno presentato all'autorità competente una dichiarazione che censisce qualsiasi danno ambientale eventualmente causato dalle loro attività prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1. *(Non concerne la versione italiana)*

### Motivazione

*(Non concerne la versione italiana)*

### Emendamento 57

#### Articolo 20

1. Entro [data (cinque anni dopo la data di cui all'articolo 22, paragrafo 1)], gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni nazionali comprendono le informazioni ed i dati indicati nell'allegato III.

Alla luce di tali relazioni, la Commissione presenta **una relazione** al Parlamento europeo ed al Consiglio **corredata di ogni proposta che essa ritenga opportuna.**

**1.** Entro [data (cinque anni dopo la data di cui all'articolo 22, paragrafo 1)], gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni nazionali comprendono le informazioni ed i dati indicati nell'allegato III.

**2.** Alla luce di tali relazioni, la Commissione presenta **delle proposte di una nuova direttiva** al Parlamento europeo ed al Consiglio, **a norma dell'articolo 95 del trattato, che comprendano**

**a) una norma europea chiara applicabile alle definizioni;**

**b) norme relative al risanamento e ai metodi di calcolo;**

*c) un sistema di gestione della valutazione dei rischi ambientali (ERAM) o altro sistema analogo per la prevenzione dei danni ambientali, come EMAS o ISO.*

### *3. A tal riguardo la Commissione*

*a) raccomanda, alla luce di un'analisi delle carenze delle convenzioni internazionali applicabili e della normativa comunitaria, di estendere o meno il campo di applicazione della direttiva ai danni causati da altre attività non previste dalla presente direttiva;*

*b) raccomanda, sulla base dell'esperienza acquisita in Europa in materia di sicurezza finanziaria, un nuovo quadro per creare un sistema di garanzia finanziaria, vincolante e uniforme, o linee guida per i sistemi nazionali;*

*c) propone, in base al vaglio dell'esperienza acquisita, metodi e approcci comuni per definire valori monetari e meccanismi equi ed efficaci di indennizzo delle perdite provvisorie per i valori non utilizzati.*

### *Motivazione*

*Se l'emendamento consolidato all'articolo 20 viene approvato, tutti gli emendamenti a tale articolo decadono. Integra l'emendamento 72 della commissione per l'ambiente.*

### Emendamento 58

#### Articolo 21, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *il [30 giugno 2005]*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *36 mesi dalla sua entrata in vigore*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

### *Motivazione*

*La presente direttiva comporta per tutti gli Stati membri, in particolare per gli operatori, una categoria completamente nuova di danni. Per garantire in misura sufficiente un'attuazione accurata ovvero l'adeguamento economico alla nuova situazione giuridica, è necessario un periodo di tre anni.*

#### Emendamento 59

##### Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Gli Stati membri *e la Commissione* sono destinatari della presente direttiva.

### *Motivazione*

*Visto che la Commissione è stata invitata a istituire insieme agli Stati membri un Fondo europeo per la riparazione dei danni non coperti, la direttiva è destinata anche a quest'ultima.*

#### Emendamento 60

##### Allegato I, trattino 7, comma 2

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE del 26 aprile 1999 concernente le operazioni di discarica di rifiuti ed il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE del 26 aprile 1999 concernente le operazioni di discarica di rifiuti ed il funzionamento di impianti d'incenerimento *e di coincenerimento* ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

### Motivazione

*Sia l'incenerimento che il co-incenerimento dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva. In effetti, questi due tipi di attività sono disciplinati dalla direttiva relativa all'incenerimento, nella misura in cui si tratta di un trattamento "termico" dei rifiuti allo scopo di eliminarli (incenerimento) o di produrre energia o prodotti materiali (co-incenerimento). Entrambe le attività presentano rischi ambientali della stessa natura, che devono essere disciplinati dalle stesse norme, chiunque siano gli operatori.*

### Emendamento 61 Allegato I, trattino 13

- Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti e rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

- Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati, ***che possono avere effetti negativi sull'ambiente***, definiti e rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

### Motivazione

*Solo con questo chiarimento, che riprende la formulazione della direttiva 2001/18/CE la direttiva proposta sarà compatibile con la regolamentazione vigente e comprenderà organismi geneticamente modificati potenzialmente pericolosi.*

### Emendamento 62 Allegato I, trattino 14

- Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente o ulteriore uso o trasporto di organismi geneticamente modificati definiti e rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

- Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente o ulteriore uso o trasporto di organismi geneticamente modificati, ***che possono avere effetti negativi sull'ambiente***, definiti e rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

### Motivazione

*Solo con questo chiarimento, che riprende la formulazione della direttiva 2001/18/CE la direttiva proposta sarà compatibile con la regolamentazione vigente e comprenderà organismi geneticamente modificati potenzialmente pericolosi.*

### Emendamento 63 Allegato II, punto 1

Il presente allegato precisa **le regole** cui deve **attenersi** l'autorità competente **per garantire** la riparazione del danno ambientale.

Il presente allegato precisa **gli orientamenti** di cui l'autorità competente deve **tener conto** **nel quadro della dovuta discrezionalità** nella riparazione del danno ambientale.

### Motivazione

*Le autorità competenti dovrebbero disporre di un margine di manovra nella riparazione dei danni ambientali, per poter rispondere adeguatamente, nel concreto, all'evento verificatosi.*

### Emendamento 64 Allegato II, Obiettivi di riparazione, punto 2.1

2.1. La riparazione del danno ambientale, in termini di danno alla biodiversità ed inquinamento delle acque, è conseguita riportando gli habitat e le specie danneggiate alla condizioni originarie. Fatto salvo il punto 3.2.3., questo obiettivo è raggiunto di massima attraverso il ripristino di habitat, specie **e servizi** associati alle risorse naturali o acque danneggiati alla condizione iniziale **e la compensazione per qualsiasi perdita provvisoria registrata**. La riparazione è effettuata ripristinando, sostituendo o predisponendo l'equivalente delle risorse naturali **e/o servizi danneggiati** sul sito del danno iniziale o in una diversa località.

2.1. La riparazione del danno ambientale, in termini di danno alla biodiversità ed inquinamento delle acque, è conseguita riportando gli habitat e le specie danneggiate alla condizioni originarie. Fatto salvo il punto 3.2.3., questo obiettivo è raggiunto di massima attraverso il ripristino di habitat, specie associati alle risorse naturali o acque danneggiati alla condizione iniziale. La riparazione è effettuata ripristinando, sostituendo o predisponendo l'equivalente delle risorse naturali **danneggiate** sul sito del danno iniziale o in una diversa località.



### Motivazione

*L'obiettivo della direttiva è la riparazione dei danni ambientali, ossia in primo luogo il ripristino delle condizioni che si sarebbero avute se non si fosse verificato un evento dannoso. Spesso non è possibile ripristinare integralmente le condizioni iniziali, e in tal caso si tratterà pertanto di pervenire a condizioni simili o equivalenti. Il principio della riparazione compensativa, ossia della compensazione della perdita temporanea di risorse naturali, non mira invece a ripristinare l'ambiente iniziale ma reca piuttosto i tratti di un sistema di ammende e risarcimenti penali che non ha più nulla a che fare con la finalità della direttiva. Tale approccio solleverebbe in particolare seri problemi di monetizzazione del danno, che ostacolerebbero in misura sostanziale l'applicazione pratica delle nuove disposizioni, mettendo fortemente in discussione, in particolare, la possibilità di una copertura assicurativa.*

### Emendamento 65 Allegato II, punto 2.2

2.2. La riparazione del danno ambientale, in termini di inquinamento delle acque e danno alla biodiversità, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi effetto nocivo **grave**, effettivo o potenziale per la salute umana, in presenza di tale effetto.

2.2. La riparazione del danno ambientale, in termini di inquinamento delle acque e danno alla biodiversità, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi effetto nocivo **di rilievo**, effettivo o potenziale per la salute umana, in presenza di tale effetto.

### Motivazione

*L'emendamento si commenta da sé.*

### Emendamento 66 Allegato II, punto 2.3

2.3. Quando il suolo o il sottosuolo inquinato provocano effetti nocivi **gravi** per la salute umana o possono comportare un tale rischio, si devono adottare le misure necessarie per garantire che gli agenti inquinanti pertinenti siano controllati, circoscritti, diminuiti o eliminati in modo che il terreno inquinato non causi alcun effetto nocivo **grave**, effettivo o potenziale,

2.3. Quando il suolo o il sottosuolo inquinato provocano effetti nocivi **di rilievo** per la salute umana o possono comportare un tale rischio, si devono adottare le misure necessarie per garantire che gli agenti inquinanti pertinenti siano controllati, circoscritti, diminuiti o eliminati in modo che il terreno inquinato non causi alcun effetto nocivo **di rilievo**,

per la salute umana che sia incompatibile con l'uso attuale o probabile in futuro del terreno in causa. Il probabile uso futuro è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale vigenti quando si è verificato il danno.

effettivo o potenziale, per la salute umana che sia incompatibile con l'uso attuale o probabile in futuro del terreno in causa. Il probabile uso futuro è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale vigenti quando si è verificato il danno.

*Motivazione*

*L'emendamento si commenta da sé.*

Emendamento 67  
Allegato II, Obiettivi di riparazione, punto 2.4

***2.4. Il conseguimento della finalità della presente direttiva comporta inoltre interventi di riparazione per compensare le perdite provvisorie a decorrere dalla data del danno fino al ripristino della condizione originaria.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

Emendamento 68  
Allegato II, Riparazione, punto 3.1.3

***3.1.3. Per ogni opzione, l'autorità competente considera le azioni di riparazione compensative per compensare la perdita provvisoria di risorse naturali e di servizi in attesa della riparazione.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

Emendamento 69  
Allegato II, Riparazione, punto 3.1.4

**3.1.4. L'autorità competente garantisce che la riparazione compensativa tenga conto della dimensione temporale deducendo il valore attribuibile alle risorse naturali e/o ai servizi.** *soppresso*

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

Emendamento 70  
Allegato II, Riparazione, punto 3.1.5

**3.1.5. Nella misura praticabile, l'autorità competente nel valutare le azioni di riparazione compensative, considera in primo luogo le azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo e della stessa qualità e di valore comparabile a quelli danneggiati.** *soppresso*

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

Emendamento 71  
Allegato II, Riparazione, paragrafo 3.1.6

**3.1.6. Nel determinare la portata delle azioni di riparazione che forniscono risorse** *soppresso*

*naturali e/o servizi dello stesso tipo e della stessa qualità e di valore comparabile a quelli perduti, l'autorità competente considera l'uso di un metodo graduato (scaling) risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con questo approccio, l'autorità competente determina la portata delle azioni di riparazione che forniranno risorse naturali e/o servizi quantitativamente pari a quelli perduti.*

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

Emendamento 72  
Allegato II, Riparazione, punto 3.1.7

**3.1.7. Se non è possibile, come prima scelta, usare questo tipo di approccio, si può ricorrere per il sito danneggiato a tecniche di valutazione monetaria per scegliere le azioni compensative di riparazione.** **soppresso**

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

Emendamento 73  
Allegato II, Riparazione, punto 3.1.8

**3.1.8. Se, a giudizio dell'autorità competente, la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può stimare il valore monetario delle risorse e/o dei servizi perduti e scegliere azioni di riparazione aventi un costo equivalente al valore** **soppresso**

*perduto.*

#### *Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 3.1.3 presentato dagli onn. Niebler e Inglewood.*

#### Emendamento 74

Allegato II, Riparazione, punto 3.2.3

3.2.3. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, l'autorità competente è abilitata a scegliere azioni primarie di riparazione che non riportano completamente la biodiversità, l'acqua o il suolo danneggiato alla situazione originaria. ***L'autorità competente è abilitata a prendere questa decisione soltanto se compensa i servizi, le risorse o il valore perduti sul sito primario a seguito della sua decisione mediante azioni compensative di ordine crescente per fornire un livello di servizi, risorse o valore simile a quello perduto. Queste azioni compensative supplementari sono determinate conformemente alle regole precisate nella sezione 3.1. e nella presente sezione di questo allegato.***

3.2.3. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, l'autorità competente è abilitata a scegliere azioni primarie di riparazione che non riportano completamente la biodiversità, l'acqua o il suolo danneggiato alla situazione originaria, ***qualora la riparazione completa dia luogo a costi irragionevolmente elevati.***

#### *Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Allegato II, punto 2.1.*

#### Emendamento 75

Allegato II, punto 3.2.4

3.2.4. L'autorità competente invita l'operatore a cooperare nell'applicazione delle procedure precisate nel presente allegato in modo da attuare tali procedure correttamente e efficacemente. La

3.2.4. L'autorità competente invita l'operatore a cooperare nell'applicazione delle procedure precisate nel presente allegato in modo da attuare tali procedure correttamente e efficacemente. ***Qualora***

partecipazione dell'operatore può tra l'altro consistere nel fornire informazioni e dati opportuni.

***l'operatore non proponga e/o non realizzi l'opzione di riparazione***, la partecipazione dell'operatore può tra l'altro consistere nel fornire informazioni e dati opportuni.

*Motivazione*

*Offre maggiori opzioni di riparazione o una più ampia scelta di opzioni di riparazione.*

Emendamento 76  
Allegato III, paragrafo 6

(6) Menzione dell'eventuale ricorso a procedure di controllo giurisdizionale avviate da parti responsabili o entità qualificate (precisare l'identità dei soggetti ed il risultato dei procedimenti).

(6) Menzione dell'eventuale ricorso a procedure di controllo giurisdizionale ***o di appello*** avviate da parti responsabili o entità qualificate (precisare l'identità dei soggetti ed il risultato dei procedimenti).

*Motivazione*

*Cfr. motivazione all'emendamento all'articolo 15.*

26 marzo 2003

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO,  
LA RICERCA E L'ENERGIA**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ((COM(2002) 17 – C5-0088/2002 – 2002/0021(COD))

Relatore per parere: Carlos Westendorp y Cabeza

## PROCEDURA

Nella riunione del 26 novembre 2002 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Sir Robert Atkins.

Nelle riunioni del 22 gennaio, 19 febbraio e 25 marzo 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Prima dell'inizio della votazione finale, Sir Robert Atkins ha dichiarato che, tenendo presente che gli emendamenti approvati avevano modificato la sua posizione iniziale in materia, non poteva continuare nel suo incarico di relatore. La commissione ha pertanto nominato relatore per parere Carlos Westendorp y Cabeza, suo presidente.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 25 voti favorevoli, 22 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Werner Langen), Sir Robert Atkins, Carlos Bautista Ojeda (in sostituzione di Nuala Ahern, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Freddy Blak (in sostituzione di Konstantinos Alyssandrakis), Guido Bodrato, Armonia Bordes (in sostituzione di Fausto Bertinotti), Mario Borghezio (in sostituzione di Marco Cappato), Felipe Camisón Asensio (in sostituzione di Dominique Vlasto), Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Marie-Hélène Descamps (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Harlem Désir, Concepción Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Colette Flesch, Glyn Ford, Cristina García-Orcoyen Tormo (in sostituzione di Christian Foldberg Rovsing), Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Marjo Matikainen-Kallström), Laura González Álvarez (in sostituzione di Gérard Caudron, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Michel Hansenne, Roger Helmer (in sostituzione di Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Hans Karlsson, Caroline Lucas, Astrid Lulling (in sostituzione di Bashir Khanbhai, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Angelika Niebler, Seán Ó Neachtain, Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, Ioannis Patakis (in sostituzione di Marianne Eriksson, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Samuli Pohjamo, John Purvis, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Esko Olavi Seppänen, Roseline Vachetta, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca e Olga Zrihen Zaari.



## BREVE GIUSTIFICAZIONE

### CONTESTO

La proposta di direttiva della Commissione propone un regime giuridico volto a garantire che chi inquina paghi il costo della riparazione dei futuri danni ambientali e che costituirà un quadro armonizzato in tutta l'Unione europea utilizzato per uniformare le norme in modo da proteggere sia gli operatori sia l'ambiente.

### POSIZIONE DEL RELATORE PER PARERE

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia dovrebbe accogliere favorevolmente l'orientamento generale di tale proposta della Commissione. Essa opta per un approccio equilibrato che eserciti pressioni sugli operatori onde prevenire l'inquinamento e riparare i danni, suggerendo, per la realizzazione di tali obiettivi, solamente poche disposizioni regolamentari.

Pur non essendo di competenza del relatore per parere commentare le proposte formulate in altre commissioni, è tuttavia necessario segnalare che il commercio e l'industria gli hanno segnalato con preoccupazione che qualsiasi modifica fondamentale apportata a tale proposta di direttiva darebbe adito a una soluzione irrealizzabile e poco pratica a una questione già complicata. Per molti versi, si desiderano semplicemente ricordare alcuni degli elementi della direttiva che non devono essere modificati – in nessun caso – a meno che non si voglia ostacolare la crescita e lo sviluppo del commercio e dell'industria.

- **La direttiva non dovrebbe avere effetto retroattivo.**
- **Le eccezioni in base al rispetto di un permesso o secondo lo stato delle conoscenze devono essere mantenute.**
- **Se la responsabilità deve essere obbligatoria, l'assicurazione non deve esserlo** – il principio guida della direttiva è che chi inquina deve sostenere finanziariamente il danno ambientale causato dalla sua azione (copertura dei costi di riparazione, ecc.). La consapevolezza delle implicazioni finanziarie di tale danno porterà ad esplicitare maggiori sforzi per impedire che si produca. Pertanto, il principio “chi inquina paga” mira a regolare la questione della riparazione e a incoraggiare la prevenzione. Un regime obbligatorio di sicurezza finanziaria perturberebbe tale relazione: gli operatori saprebbero che le loro responsabilità finanziarie sono coperte da una polizza/un fondo/una tassa di assicurazione e, di conseguenza, l'incentivo di prevenire i danni (e di evitare il costo del pagamento dell'inquinamento) scomparirebbe. Un sistema obbligatorio di sicurezza finanziaria potrebbe certamente essere descritto come un “principio dell'assicuratore che paga” – il rischio di responsabilità viene trasferito dall'operatore a colui che garantisce la sicurezza finanziaria.
- **La “biodiversità” deve essere chiaramente definita.**
- **La “responsabilità congiunta e in solido” deve essere chiaramente definita.**
- **È necessaria un'esclusione assoluta di interessi nucleari e marittimi coperti dalle convenzioni internazionali in vigore.**
- **Non bisogna creare alcun “Super Fund”.**

Tutti noi dobbiamo essere socialmente responsabili della protezione dell'ambiente poiché esso è, per natura, una risorsa limitata. Gli operatori devono riconoscere che le loro attività possono avere ripercussioni e che essi dovranno pagare per ogni danno che abbiano causato intenzionalmente o per negligenza che non sia escluso dall'articolo 9. Il principio "chi inquina paga" è accettabile in questi termini e fintantoché i punti summenzionati vengano rispettati si sarà stabilita una direttiva che riflette gli interessi tanto dell'industria quanto dell'ambiente. Il relatore per parere ha alcune riserve sul carattere impreciso delle definizioni e sulle conseguenze giuridiche risultanti ed ha pertanto presentato alcuni emendamenti volti ad apportare maggior chiarezza.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

---

Emendamenti del Parlamento

---

### Emendamento 1 Considerando 6

(6) La presente direttiva deve applicarsi, **con riferimento** al danno ambientale, **alle** attività professionali che presentano un rischio per la salute umana e l'ambiente. **In linea di principio, tali attività devono essere individuate con riferimento alla legislazione comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi, in particolare in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per le persone o l'ambiente.**

(6) La presente direttiva deve applicarsi al danno ambientale **provocato dalle** attività professionali, **elencate all'allegato I**, che presentano un rischio per la salute umana e l'ambiente.

### Motivazione

*Tale menzione non è necessaria. La casistica è fornita all'allegato I.*

### Emendamento 2 Considerando 14 bis (nuovo)

---

<sup>1</sup> GU C 151 del 25.6.2002, pag. 132.

***(14 bis) Il principio “chi inquina paga” implica che venga provata l’esistenza di un chiaro legame causale tra il danno ambientale o la minaccia imminente di danno ambientale e l’atto o la negligenza dell’operatore che è tenuto a rimborsare i costi e al quale viene richiesto di adottare iniziative.***

*Motivazione*

*Il principio “chi inquina paga” richiede che un operatore sia ritenuto responsabile nella misura in cui abbia causato il danno risultante.*

Emendamento 3  
Considerando 17

(17) Bisogna tener debitamente conto delle situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano interamente da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore o da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi; delle situazioni in cui le persone agiscono in qualità di curatori fallimentari e non è ad esse altrimenti imputabile un comportamento doloso o colposo nonché delle situazioni in cui gli operatori si limitano a rispettare i requisiti normativi imposti alla loro attività. In tale contesto possono verificarsi situazioni che giustificano l'obbligo degli Stati membri d'intervenire anche se l'operatore non dovrebbe sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparazione.

(17) Bisogna tener debitamente conto delle situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano interamente da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore o da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi; delle situazioni in cui le persone agiscono in qualità di curatori fallimentari e non è ad esse altrimenti imputabile un comportamento doloso o colposo nonché delle situazioni in cui gli operatori si limitano a rispettare i requisiti normativi imposti alla loro attività. In tale contesto possono verificarsi situazioni che giustificano l'obbligo ***per le autorità competenti*** degli Stati membri d'intervenire anche se l'operatore non dovrebbe sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparazione.

*Motivazione*

*Le autorità competenti in materia ambientale sono diverse a seconda dello Stato membro, per*

*cui le misure corrispondenti dovranno essere adottate dalle autorità che mostrino di averne la competenza.*

Emendamento 4  
Considerando 19

(19) Occorre prevedere adeguate disposizioni **per tenere conto dei casi in cui** il danno è stato provocato da più operatori, **compresa la possibilità per** gli Stati membri **di prevedere una responsabilità finanziaria in solido oppure** un'equa e ragionevole ripartizione di tale responsabilità.

(19) **Qualora il danno sia stato** provocato da più operatori, occorre prevedere adeguate disposizioni **affinché** gli Stati membri **prevedano** un'equa e ragionevole ripartizione di tale responsabilità.

*Motivazione*

*Va rispettato il principio "chi inquina paga", vale a dire che deve assumersi il costo della riparazione colui che ha provocato il danno, e non gli altri operatori del settore, estranei alla produzione dell'effetto negativo sull'ambiente.*

Emendamento 5  
Considerando 26

(26) Gli Stati membri devono incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa **o di altre forme di garanzia finanziaria** onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.

(26) Gli Stati membri devono incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva, **limitando la loro copertura all'ambito della responsabilità ambientale.**

*Motivazione*

*L'istituzione di un altro tipo di garanzie finanziarie, in particolare i fondi, non rispetta il principio "chi inquina paga", dato che potrebbero verificarsi delle situazioni in cui sono chiamati a pagare coloro che non hanno provocato danni ambientali. Deve restare chiaro nella presente direttiva che il concetto di responsabilità ambientale è un concetto nuovo di diritto amministrativo e, pertanto, diverso dalla nozione di responsabilità civile. La responsabilità ambientale non può andare oltre al danno ambientale poiché gli altri danni derivanti da un mutamento negativo dell'ambiente rientrano in un proprio regime giuridico.*

Emendamento 6  
Considerando 29

(29) È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentirle di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

(29) È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentirle di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile **e dell'evoluzione del mercato delle assicurazioni di responsabilità ambientale**, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

*Motivazione*

*E' imprescindibile seguire l'evoluzione dei mercati delle assicurazioni per determinare il loro buon funzionamento o le loro eventuali lacune.*

Emendamento 7  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

1) “condizioni originarie”, le condizioni delle risorse e dei servizi naturali che **sarebbero esistite se non si fosse verificato** il danno, stimate sulla base di dati storici, dati di riferimento, dati di controllo, o dati su mutamenti successivi (come il numero di animali morti), da soli o in combinazione, secondo il caso;

1) “condizioni originarie”, le condizioni delle risorse e dei servizi naturali che **esistevano prima che si verificasse** il danno, stimate sulla base di dati storici, dati di riferimento, dati di controllo, o dati su mutamenti successivi (come il numero di animali morti), da soli o in combinazione, secondo il caso;

*Motivazione*

*L'espressione "che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno" crea confusione rispetto al momento della loro esistenza. Il ripristino delle risorse e dei servizi naturali implica che questi devono essere riportati allo stato anteriore al verificarsi del danno e non a uno stato ipotetico basato su stime soggette a imprecisione.*

Emendamento 8  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2

2) “biodiversità”, gli habitat e le specie naturali **di cui all'allegato I** della direttiva 79/409/CEE **o agli allegati I, II e IV** della direttiva 92/43/CEE **del Consiglio o gli habitat e le specie cui non si applicano dette direttive e per i quali sono state designate zone di protezione o di conservazione secondo la pertinente legislazione nazionale sulla conservazione della natura;**

2) “biodiversità”, gli habitat e le specie naturali **da tutelarsi conformemente all'articolo 4** della direttiva 79/409/CEE o **all'articolo 3** della direttiva 92/43/CEE **nelle zone di protezione a tal fine designate della rete Natura 2000;**

*Motivazione*

*Il chiarimento all'articolo 2 è necessario affinché siano oggetto di una responsabilità solo i beni da tutelare rilevanti ai fini della designazione di una zona della rete Natura 2000 e non tutti gli habitat e le specie citati all'allegato I della direttiva 79/409/CEE (direttiva sulla protezione degli uccelli) o agli allegati I, II della direttiva 92/43/CEE (direttiva sulla flora, sulla fauna e l'habitat). Ciò costituisce un presupposto imprescindibile dell'assicurabilità dei danni alla biodiversità. Poiché in fin dei conti le zone di protezione della rete Natura 2000 servono alla conservazione del patrimonio di specie e di habitat, che per l'appunto verrebbe garantita tramite la tutela nelle zone di protezione designate.*

Emendamento 9  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

4) “costi”, i costi giustificati dalla necessità di assicurare **un'attuazione** corretta ed efficace **della presente direttiva, comprensivi delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e sorveglianza;**

4) “costi”, i costi **proporzionali** giustificati, **nel quadro della presente direttiva**, dalla necessità di assicurare **una prevenzione o riparazione** corretta ed efficace **del danno ambientale;**

*Motivazione*

*I costi devono essere proporzionali alla responsabilità di chi inquina e devono essere conformi alla legislazione nazionale. Il recupero dei costi è una prerogativa dei legislatori*

nazionali.

Emendamento 10  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

19) “valore”, la quantità massima di beni, servizi, o denaro che un individuo è disposto a cedere per ottenere un bene o un servizio specifico, o la quantità minima di beni, servizi o denaro che un individuo è pronto ad accettare per rinunciare ad un bene o ad un servizio specifico; il valore totale di un habitat o di una specie include il valore che gli individui ricavano dall'uso diretto delle risorse naturali, come nuoto, navigazione da diporto o l'osservazione degli uccelli, come pure il valore attribuito dagli individui agli habitat ed alle specie, a prescindere dagli usi diretti; ne sono escluse le perdite d'introiti finanziari di soggetti privati;

*soppresso*

*Motivazione*

*Eliminando il concetto di compensazione per perdite subentrate nel frattempo, cade anche l'esigenza della definizione problematica della valutazione delle risorse naturali, che dovrebbe essere effettuata interrogando in materia singoli individui.*

Emendamento 11  
Articolo 3, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica al danno ambientale causato dall'esercizio di una delle attività professionali elencate nell'allegato I e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.

1. La presente direttiva si applica al danno ambientale causato dall'esercizio di una delle attività professionali elencate nell'allegato I **o in rapporto con tale attività**, e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.

*Motivazione*

*Per essere più precisi, occorre citare espressamente i danni che non sono causati dall'attività dell'impresa di per se stessa, ma che sono riconducibili ad essa.*

Emendamento 12  
Articolo 3, paragrafo 2

***2. La presente direttiva si applica al danno soppresso  
alla biodiversità causato dall'esercizio di  
un'attività professionale non elencata  
nell'allegato I, e a qualsiasi minaccia  
imminente di tale danno a seguito di una di  
tali attività.***

*Motivazione*

*I danni alla biodiversità costituiscono una categoria di danni del tutto nuova. I problemi relativi alla formulazione concreta di questo concetto di danni sono complessi e lo diventeranno ancora di più all'atto dell'applicazione pratica. Coloro che applicano la legislazione, ma in particolare i potenziali responsabili entreranno in un terreno del tutto nuovo. Pertanto, per attività non pericolose la definizione di una responsabilità per questa nuova categoria di danni non appare opportuna. Cfr. anche l'emendamento 2.*

Emendamento 13  
Articolo 3, paragrafo 3, lettera e bis) (nuova)

***e bis) qualsiasi convenzione internazionale  
presente o futura sulla responsabilità e la  
riparazione del danno ambientale.***

*Motivazione*

*La direttiva non deve essere applicata ai danni coperti da tutte le convenzioni internazionali presenti e future.*

Emendamento 14  
Articolo 3, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)

***d bis) qualsiasi altra convenzione  
internazionale presente o futura sulla  
responsabilità e la riparazione del danno***



*causato da sostanze nucleari.*

*Motivazione*

*La direttiva non deve essere applicata ai danni coperti da tutte le convenzioni internazionali presenti e future.*

Emendamento 15  
Articolo 3, paragrafo 8

8. **Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, la** presente direttiva non conferisce **ai privati** un diritto ad essere indennizzati per qualsiasi perdita patrimoniale subita in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.

8. **La** presente direttiva non conferisce un diritto ad essere indennizzati per qualsiasi perdita patrimoniale subita in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.

*Motivazione*

*I sistemi di responsabilità civile sono già estremamente sviluppati negli Stati membri. La relazione tra questi sistemi e la proposta deve essere chiara.*

Emendamento 16  
Articolo 4, paragrafo 1

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'autorità competente **chiede all'operatore di adottare le misure di prevenzione necessarie o adotta essa stessa tali misure.**

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'autorità competente:

**a) informa l'operatore della situazione, concedendogli un limite ragionevole di tempo per rispondere e,**

**b) qualora le misure adottate siano inadeguate, chiede all'operatore di adottare le misure di prevenzione necessarie o adotta essa stessa tali misure.**

### *Motivazione*

*Prima che l'autorità competente intervenga, l'operatore deve poter avere la possibilità di adottare misure di prevenzione del danno.*

Emendamento 17  
Articolo 5, titolo

**Riparazione**

**Azione correttiva**

### *Motivazione*

*La responsabilità iniziale di riparare il danno provocato all'ambiente ricade sull'operatore. La responsabilità delle autorità dovrebbe in prima istanza restare limitata alla sorveglianza e alla consulenza. Tale sistema rafforzerebbe l'applicazione del principio "chi inquina paga" richiesto dalla Commissione. Tuttavia le autorità devono avere la competenza per attuare le misure ritenute necessarie.*

Emendamento 18  
Articolo 5, paragrafo 1

1. Quando si è verificato un danno ambientale, ***l'autorità competente chiede all'operatore di adottare le misure di riparazione necessarie o adotta essa stessa tali misure.***

1. Quando si è verificato un danno ambientale, ***l'operatore informa senza indugio l'autorità competente su tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta le necessarie misure correttive, in conformità con l'articolo 6.***

### *Motivazione*

*La responsabilità iniziale di riparare il danno provocato all'ambiente ricade sull'operatore. La responsabilità delle autorità dovrebbe in prima istanza restare limitata alla sorveglianza e alla consulenza. Tale sistema rafforzerebbe l'applicazione del principio "chi inquina paga" richiesto dalla Commissione. Tuttavia le autorità devono avere la competenza per attuare le misure ritenute necessarie.*

Emendamento 19  
Articolo 5, paragrafo 2

2. *Se l'operatore non si conforma ad una richiesta a norma del paragrafo 1*, l'autorità competente *adotta* essa stessa le misure *di riparazione* necessarie.

2. L'autorità competente *può, in qualsiasi momento*:

*a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su ogni danno che si sia verificato;*

*b) chiedere all'operatore di adottare le necessarie misure correttive;*

*c) dare istruzioni da seguire all'operatore circa le necessarie misure correttive da adottare; oppure*

*d) adottare* essa stessa le misure *correttive* necessarie.

*Motivazione*

*La responsabilità iniziale di riparare il danno provocato all'ambiente ricade sull'operatore. La responsabilità delle autorità dovrebbe in prima istanza restare limitata alla sorveglianza e alla consulenza. Tale sistema rafforzerebbe l'applicazione del principio "chi inquina paga" richiesto dalla Commissione. Tuttavia le autorità devono avere la competenza per attuare le misure ritenute necessarie.*

Emendamento 20  
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

*4 bis. Fatta salva qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere richiesta dall'autorità competente ai sensi del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che gli operatori, allorché sono consapevoli del fatto che si è verificato un danno ambientale e hanno predisposto adeguati piani di emergenza, sono tenuti e messi in grado di adottare le necessarie misure di riparazione possibili nell'ambito di siffatti piani di emergenza, senza attendere una richiesta di agire in tal senso da parte*

*dell'autorità competente.*

*Motivazione*

*Gli operatori dovrebbero essere messi in grado, e ai sensi di altre disposizioni legislative possono persino essere tenuti, ad adottare misure di emergenza allorché si verifica il danno in modo da garantire una rapida riparazione e da evitare un danno più grave.*

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri sono responsabili di qualsiasi danno che colpisca o possa colpire un altro Stato membro, causato da operatori presenti nel suo territorio.***

*Motivazione*

*Il testo della Commissione non tratta il problema della responsabilità in caso di danno transfrontaliero.*

Emendamento 22  
Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, l'autorità competente recupera dall'operatore ***che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno*** i costi da essa sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione a norma della presente direttiva.

1. Fatti salvi gli articoli 8, 9, 10, ***11 e 12***, l'autorità competente recupera dall'operatore i costi da essa sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione a norma della presente direttiva, ***quando dimostra un chiaro legame causale tra le azioni o omissioni dell'operatore e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno.***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, gli articoli 11 e 12 che riguardano altresì il recupero dei costi devono essere inclusi nella lista. Inoltre, il principio “chi inquina paga” implica che un operatore sia ritenuto responsabile nella misura in cui abbia causato il danno risultante.*

Emendamento 23  
Articolo 7, paragrafo 2

2. L'autorità competente recupera dall'operatore ***che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno*** anche i costi della valutazione del danno ambientale e, se del caso, i costi di valutazione della minaccia imminente di tale danno.

2. L'autorità competente recupera dall'operatore anche i costi della valutazione del danno ambientale e, se del caso, i costi di valutazione della minaccia imminente di tale danno, ***quando può dimostrare l'esistenza di un chiaro legame causale tra le azioni o omissioni dell'operatore e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno. L'autorità competente non può recuperare dall'operatore costi associati a richieste infondate di azione.***

*Motivazione*

*Il principio “chi inquina paga” implica che un operatore sia ritenuto responsabile nella misura in cui abbia causato il danno risultante.*

Emendamento 24  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile, **terrorismo** o insurrezione;

*Motivazione*

*Alla luce dei recenti eventi, il terrorismo dovrebbe essere menzionato esplicitamente tra le eccezioni.*

Emendamento 25  
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

a) un atto compiuto da un terzo **con l'intento di causare il danno** quando questo, o la sua minaccia imminente, si sia verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza;

a) un atto compiuto da un terzo quando questo, o la sua minaccia imminente, si sia verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza;

*Motivazione*

*L'operatore non deve esonerato dall'obbligo di sostenere le spese solo quando l'atto sia compiuto da un terzo con l'intento di causare il danno, ma anche, ad esempio, quando il terzo ha agito in modo negligente.*

Emendamento 26  
Articolo 11, paragrafo 1

**1. Fatto salvo il paragrafo 2, quando l'autorità competente può accertare con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità che lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, gli Stati membri possono prevedere la responsabilità finanziaria in solido per tale danno oppure che l'autorità competente ripartisca i costi tra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza.**

**1. Quando lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, ciascuno di essi è tenuto a provvedere alla parte di risanamento corrispondente alla sua quota di responsabilità.**

### *Motivazione*

*La proposta lascia interamente agli Stati membri la decisione di prevedere la responsabilità finanziaria in solido o la ripartizione dei costi qualora il danno sia causato da una pluralità di operatori. Questo aspetto dovrebbe essere disciplinato in modo uniforme a livello europeo, prevedendo che ciascun responsabile debba sostenere solo i costi relativi alla parte di risanamento corrispondente alla sua quota di responsabilità.*

### Emendamento 27

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <b><i>2. Sono a carico degli operatori che possano provare l'entità del danno imputabile alle loro attività, i soli costi relativi a tale parte del danno.</i></b> | <b><i>soppresso</i></b> |
| <b><i>3. La presente direttiva fa salva qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante i diritti di contributo o di regresso.</i></b>                    | <b><i>soppresso</i></b> |

### *Motivazione*

*L'aspetto del danno causato da una pluralità di operatori andrebbe disciplinato in maniera uniforme a livello europeo e precisamente nel senso che il responsabile deve sostenere i costi di riparazione solo per la percentuale che corrisponde alla quota del danno da lui causata. Qualora tali percentuali non si possano stabilire spetta all'autorità decidere caso per caso una ripartizione equa e ragionevole.*

### Emendamento 28

Articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. Tutte le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 sono soggette al diritto degli operatori di ricorrere contro tali decisioni in tribunale o presso un altro organo indipendente e imparziale istituito ai sensi***

*della legge.*

*Motivazione*

*Le decisioni esecutive dell'autorità competente devono essere soggette al diritto di ricorso.*

Emendamento 29

Articolo 16

Gli Stati membri **incoraggiano** il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria. **Gli Stati membri inoltre incoraggiano lo sviluppo di opportune assicurazioni o altri strumenti e mercati di copertura finanziaria da parte di operatori economici e finanziari, compresi i servizi del settore finanziario.**

Gli Stati membri **rendono obbligatorio** il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria **per coprire le proprie responsabilità ai sensi della presente direttiva in relazione alle attività dell'allegato I; [entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 21]**

**Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale disposizione ad attività a rischio ridotto.**

**2. In relazione alla copertura finanziaria, gli Stati membri possono consentire che sia limitata nel tempo e possono stabilire un limite superiore.**

**3. Gli Stati membri adottano inoltre disposizioni per incoraggiare lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria da parte di operatori economici e finanziari competenti.**

*Motivazione*

*L'assicurazione obbligatoria darebbe rilievo alle precauzioni ambientali, traducendosi in tal modo in un efficace incentivo alla conversione in impianti rispettosi dell'ambiente. Essa garantirebbe inoltre che le autorità possano effettivamente adottare le necessarie misure di riparazione dei danni. In mancanza di tali disposizioni, si verificherebbe per prima cosa che le provincie e i comuni - in quanto fornitori locali dei servizi di gestione dei rifiuti - si troveranno ad affrontare rischi considerevoli.*

*Il problema è il rischio di non assicurabilità. Rappresentanti delle compagnie di*



*assicurazione hanno sottolineato che non sarebbero in grado di offrire una copertura assicurativa agli operatori in presenza delle seguenti caratteristiche: responsabilità illimitata, responsabilità incondizionata per quanto riguarda le attività menzionate all'allegato I e copertura dei "danni alla biodiversità".*

*Le disposizioni della direttiva dovrebbero essere sufficientemente flessibili in modo che gli Stati membri e gli operatori possano scegliere una forma pratica di copertura finanziaria seguendo il principio della sussidiarietà.*

#### Emendamento 30

##### Articolo 17

Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano ai fini di una corretta ed efficace azione di prevenzione o di eventuale riparazione.

Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, **lo Stato in cui si verifica il danno comunica l'esistenza del rischio agli Stati membri potenzialmente interessati.** Questi cooperano ai fini di una corretta ed efficace azione di prevenzione o di eventuale riparazione.

#### *Motivazione*

*Occorre garantire l'azione congiunta nel caso in cui sia necessaria.*

#### Emendamento 31

##### Allegato II, punto 3.2.4

3.2.4. L'autorità competente invita l'operatore a cooperare nell'applicazione delle procedure precisate nel presente allegato in modo da attuare tali procedure correttamente e efficacemente. La partecipazione dell'operatore può tra l'altro consistere nel fornire informazioni e dati opportuni.

3.2.4. L'autorità competente invita l'operatore a cooperare nell'applicazione delle procedure precisate nel presente allegato in modo da attuare tali procedure correttamente e efficacemente. **Qualora l'operatore non proponga e/o non realizzi l'opzione di riparazione,** la partecipazione dell'operatore può tra l'altro consistere nel fornire informazioni e dati opportuni.

#### *Motivazione*

*Offre maggiori opzioni di riparazione o una più ampia scelta di opzioni di riparazione.*

24 gennaio 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (COM(2002) 17 – C5-0088/2002 – 2002/0021(COD))

Relatore per parere: Mihail Papayannakis

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 27 marzo 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Mihail Papayannakis.

Nelle riunioni del 9 luglio, 8 ottobre, 5 novembre, 10 dicembre 2002 e 22 gennaio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 31 voti favorevoli, 25 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo, Anneli Hulthén e Mauro Nobilia (vicepresidenti), Mihail Papayannakis (relatore per parere), María del Pilar Ayuso González, Emmanouil Bakopoulos (in sostituzione di Pernille Frahm), Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcóy Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Raffaele Costa), Christa Kläß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Hans Kronberger, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Patricia McKenna), Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Cristina Gutiérrez Cortines), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Jean Saint-Josse (in sostituzione di Jean-Louis Bernié), Giacomo Santini (in sostituzione di Giuseppe Nisticò), Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

### Introduzione

Il 23 gennaio 2002 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva, alquanto confusa, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. L'elaborazione di un tale atto legislativo comunitario è stata una lunga saga che risale agli inizi degli anni '80, allorché con scarso entusiasmo si tentò in varie occasioni di applicare le disposizioni in materia di responsabilità e assicurazione alla direttiva sulla sorveglianza e il controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (84/631/CEE). L'elaborazione dell'atto, in corso da dieci anni, ha comportato:

- la pubblicazione nel maggio 1993 del Libro verde Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente (COM(93) 47 def.);
- l'adozione, nel giugno 1993, da parte del Consiglio d'Europa della "Convenzione di Lugano" sulla responsabilità civile per i danni risultanti da attività pericolose, firmata dagli Stati membri dell'Unione europea ma non ancora ratificata;
- progressi rapidi della legislazione nazionale e regionale in materia di responsabilità ambientale negli Stati membri;
- l'approvazione da parte del Parlamento europeo, nell'aprile 1994, di una risoluzione che invita la Commissione a presentare una "proposta di direttiva relativa alla regolamentazione della responsabilità per (futuri) danni ambientali";
- l'adozione, nel febbraio 2000, di un Libro bianco che pone in rilievo l'approccio basato sulla responsabilità civile (a copertura dei danni tradizionali);
- l'approvazione, da parte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, di un parere sul predetto Libro bianco sulla responsabilità ambientale, nonché
- l'attuale proposta, impostata su un approccio di diritto pubblico.

### Inadeguatezza di talune definizioni

**Biodiversità:** nell'accezione utilizzata dalla Commissione, il termine è limitato agli habitat e alle specie coperte dalla direttiva sulla tutela degli habitat e della fauna ornitologica. In virtù di una siffatta definizione, si calcola che la direttiva si applicherebbe soltanto al 13% del territorio comunitario, tralasciando invece il restante 87%. Oltre alle suddette direttive, l'Unione europea ha ratificato diversi trattati e convenzioni internazionali sulla protezione di determinate specie o zone, tra cui le Convenzioni di Bonn e di Berna. Pertanto, il regime della responsabilità dovrebbe applicarsi, come minimo assoluto, ai danni subiti da tutte le specie e tutti gli habitat tutelati ai sensi della legislazione regionale, nazionale, internazionale e comunitaria, che copra sia le leggi in vigore e le loro successive modifiche, sia la futura legislazione in materia.

Nella definizione di "**contaminazione del terreno**" o "**contaminazione del suolo e del sottosuolo**" dovrebbero rientrare anche le "**radiazioni**", onde massimizzare la protezione dei cittadini.

**Danno ambientale:** ai sensi della proposta di direttiva, la responsabilità di riparare il danno ambientale scatta soltanto al di sopra di un determinato livello di "**gravità**". La proposta della Commissione introduce la soglia di "**effetti negativi gravi**". Ciò pone il dilemma di chi debba determinare la gravità del danno, caso per caso, e di quali criteri vadano utilizzati per tale determinazione. La Commissione non ha definito criteri comunemente applicabili per determinare l'entità dell'impatto sull'ecosistema, l'habitat o le popolazioni di specie, né i metodi per stabilire tale entità.

I criteri comuni dovrebbero tener conto, tra l'altro:

- della portata e dell'entità dell'impatto,
- della durata dell'impatto,
- della reversibilità o meno dell'impatto e
- della sensibilità e della rarità delle risorse colpite.

### **OGM**

È indispensabile che la definizione di "**danno ambientale**" copra anche gli organismi geneticamente modificati (OGM). La proposta di direttiva prevede infatti esenzioni per i produttori e gli operatori di OGM in caso di danni all'ambiente. In base alla proposta, è esclusa la responsabilità per qualsiasi evento o attività che abbia ricevuto un'autorizzazione o che non era stato ritenuto nocivo "secondo lo stato delle conoscenze scientifiche" del momento. La responsabilità sarebbe in tal modo illusoria, in quanto qualsiasi effetto negativo imputabile agli OGM autorizzati ad essere immessi sul mercato non sarebbe soggetto alla responsabilità ambientale.

Anche i **danni alla qualità dell'aria** dovrebbero rientrare nella definizione di danno ambientale qualora abbiano effetti nocivi sulla salute umana e l'ambiente.

### **Perdite provvisorie**

Un altro settore che potrebbe rivelarsi problematico è il concetto di risarcimento per **perdite provvisorie** di risorse naturali e dei loro servizi. L'individuazione e la quantificazione delle perdite provvisorie, che sono intimamente connesse all'opzione di riparazione primaria scelta, sono indispensabili per la selezione delle misure compensative.

### **Campo di applicazione**

La proposta prevede una responsabilità oggettiva per i danni al territorio, all'acqua e alla biodiversità provocati dalle attività di cui all'allegato I e una responsabilità per colpa per i danni alla biodiversità imputabili ad altre attività professionali. L'elenco delle attività disciplinate di cui all'allegato I tralascia numerose cause potenziali di gravi danni ambientali e andrebbe pertanto ampliato.

La ragione addotta per cui l'inquinamento da idrocarburi e i danni nucleari sono esclusi dalla direttiva comunitaria sulla responsabilità ambientale è che questo tipo di danni è già disciplinato da altre convenzioni internazionali. Ciò non corrisponde a verità. Per quanto riguarda in particolare i danni nucleari, la Convenzione di Parigi copre soltanto i danni tradizionali e non quelli ambientali, ragion per cui tali esenzioni rendono assurdo l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva. I danni nucleari debbono essere inclusi nella direttiva affinché possano essere soggetti a risarcimento come qualsiasi altro danno ambientale. Nessun'altra fonte di energia gode dello stesso trattamento preferenziale dell'energia atomica.

## **Deroghe**

L'ambito di applicazione e l'efficacia di un regime di responsabilità oggettiva dipendono in larga misura dalla natura e dall'entità delle difese consentite. Le eccezioni basate sulla “**osservanza dell'autorizzazione**” e lo “**stato dell'arte**” attualmente previste dal testo della proposta di direttiva vanno assolutamente soppresse, onde assicurare che i costi di riparazione siano sostenuti dai responsabili dei danni ambientali. Tali eccezioni non dovrebbero essere ammissibili come difesa, in quanto limitano la portata del regime di responsabilità e pregiudicano in tal modo l'effettiva applicazione del principio "chi inquina paga". Lo studio giuridico della Commissione (<http://www.europa.eu.int/comm/environment/liability/legalstudy.htm>) afferma chiaramente che nessuno dei dieci Stati membri dell'Unione europea e dei cinque paesi OCSE oggetto dell'indagine prevede il ricorso alla difesa basata sull'autorizzazione o sullo stato dell'arte nel proprio regime di responsabilità ambientale.

## **Prevenzione e riparazione**

La proposta di direttiva stabilisce un regime di diritto pubblico, in cui l'autorità competente determina e garantisce le adeguate misure di prevenzione e riparazione. Ciò rischia di ripercuotersi ingiustamente sui contribuenti. In linea di principio, la responsabilità iniziale di adottare misure di prevenzione e riparazione dovrebbe incombere all'operatore, il che eviterebbe che le autorità di governo debbano accollarsi un onere superiore a quello di chi effettivamente inquina. La responsabilità dovrebbe incombere allo Stato soltanto allorché l'operatore non adempie ai propri obblighi. Un tale sistema garantisce la presenza di una "rete di sicurezza" a copertura di qualsiasi eventuale lacuna o esenzione da responsabilità imputabile al sistema di responsabilità istituito per assicurare la prevenzione e la riparazione del danno: da un lato si riconosce con chiarezza la responsabilità dell'operatore che causa l'inquinamento, dall'altro l'autorità competente è chiamata a intervenire nell'impossibilità di identificare l'operatore o qualora quest'ultimo sia esente ai sensi della direttiva. Un siffatto sistema non solo ha dimostrato la propria efficacia nell'ambito della legislazione tedesca ma rafforzerebbe altresì il principio "chi inquina paga".

## **Accesso alla giustizia**

La proposta di direttiva prevede soltanto un accesso indiretto alla giustizia, attraverso l'autorità pubblica. Ciò implica che in caso di mancato intervento da parte delle autorità competenti, responsabili sia del rilascio delle autorizzazioni sia dell'applicazione delle norme sulla responsabilità, i cittadini europei possono ricorrere in giudizio soltanto contro le autorità e non contro i responsabili dell'inquinamento. Si tratta ovviamente di una situazione alquanto insoddisfacente, che ignora le disposizioni sancite dalla Convenzione di Aarhus, di cui la Comunità europea è firmataria. Né è in armonia con l'impostazione della Commissione riguardo alla futura *governance* comunitaria e alla maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale. “I soggetti interessati” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 della Convenzione di Aarhus debbono avere accesso, nell'ambito della legislazione nazionale, ad una procedura giurisdizionale o ad un altro organo imparziale ed indipendente stabilito dalla legge (articolo 9 della Convenzione di Aarhus).

## **L'onere della prova**

In base alla proposta di direttiva, l'onere della prova, per quanto riguarda la causalità tra l'azione e il danno, incombe all'autorità competente. Un chiaro impegno ad alleviare l'onere della prova è conforme al documento di lavoro dell'aprile 1998 in cui la Commissione

sosteneva che in un primo momento il ricorrente è tenuto a dimostrare il danno e la sua causa, presentando gli elementi che rendono plausibile la causalità tra i due; se riesce a dimostrare ciò, dovrebbe esservi presunzione refutabile che una determinata attività è responsabile del danno. A questo punto il soggetto citato in giudizio deve dimostrare "con un accettabile grado di probabilità" di non aver provocato il danno. Nell'ambito dei regimi nazionali della responsabilità oggettiva, l'onere della prova è alquanto inferiore e sono state introdotte talune disposizioni intese a modificarlo. Ad esempio, in Germania, è stata integrata nella legislazione sulla responsabilità ambientale una riduzione dell'onere della prova del rapporto di causalità elaborato attraverso la giurisprudenza. In Francia, per la responsabilità oggettiva è prevista l'inversione dell'onere della prova: è l'operatore ad essere *de facto* colpevole ed è tenuto a dimostrare una causa esterna ai fini del proscioglimento. Anche in Grecia, nei casi di responsabilità oggettiva si ha un'effettiva inversione dell'onere della prova.

### **Responsabilità congiunta e in solido**

Il relatore per parere accoglie positivamente il riconoscimento del fatto che, se i danni sono imputabili ad azioni o omissioni di diversi operatori, questi ultimi sono responsabili in solido. Il principio di diritto privato prevalente nella maggior parte dei paesi è la responsabilità congiunta e in solido, attenuata incoraggiando un'equa ripartizione della responsabilità da parte dei decisori.

### **Attività professionali**

L'elenco delle attività professionali cui si applica la direttiva è troppo limitato e ne esclude diverse che non sono ecocompatibili. Tale elenco dovrebbe includere tutte le attività soggette alla legislazione ambientale dell'Unione europea e prevedere altresì un riferimento polivalente volto a coprire la futura legislazione. È pertanto auspicabile che l'allegato I sia aggiornato ogni cinque anni.

### **Garanzia finanziaria**

La direttiva deve rendere obbligatoria la garanzia finanziaria, sotto forma di assicurazione o appositi fondi, allo scopo di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a interventi di riparazione ambientale. Un siffatto obbligo dovrebbe prevedere altresì la creazione di un apposito fondo volto a garantire che i costi di riparazione dei cosiddetti "siti orfani" non siano a carico delle autorità pubbliche. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri debbono assicurare che gli operatori dispongano di un'adeguata copertura assicurativa o di altre forme di garanzia finanziaria (probabilmente con un tetto massimo) per far fronte alle proprie responsabilità. Sarebbe comunque opportuno prevedere diversi livelli di copertura assicurativa, che rispecchino i rischi dell'attività svolta dall'operatore. Un tale sistema offrirebbe agli operatori un'ulteriore incentivo a ridurre il rischio potenziale di danni ambientali, applicando in tal modo i principi di precauzione e prevenzione.

### **Conclusioni**

La principale conclusione è che l'insieme delle disposizioni e la sua strutturazione possono generare una grande confusione. La direttiva risulta essere un ibrido, con elementi basati sul diritto civile nell'ambito di un'impostazione fondata sul diritto pubblico. Gli ordinamenti di diritto pubblico prevedono di norma un numero limitato di difese; alcuni non ne prevedono affatto. Di solito non limitano la responsabilità oggettiva a determinate attività ma

riconoscono la responsabilità oggettiva delle parti responsabili a prescindere dalla natura della loro attività e dispongono di definizioni più ampie della parte responsabile, che potrebbe coprire i danni storici. Il regime concepito dalla Commissione rischia di essere considerato inefficace ai fini dell'obiettivo di tutelare i cittadini. Un chiaro quadro per la responsabilità civile è un elemento importante in qualsiasi ordinamento giuridico onde assicurare l'applicazione del principio "chi inquina paga". È per questa ragione che la legislazione comunitaria in materia di responsabilità ambientale deve essere chiara, certa e coerente negli effetti. In caso contrario, c'è il rischio che il fondamentale sano principio "chi inquina paga" produca effetti tanto negativi quanto positivi.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
<p style="text-align: center;">Emendamento 1 Considerando 1</p> <p>(1) Nella Comunità esistono attualmente <b><i>molti</i></b> siti contaminati che comportano rischi significativi per la salute e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La riparazione e la prevenzione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nell'articolo 174 del trattato.</p>	<p>(1) Nella Comunità esistono attualmente <b><i>300.000</i></b> siti <b><i>già classificati come sicuramente o potenzialmente contaminati</i></b> che comportano rischi significativi per la salute e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La riparazione e la prevenzione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nell'articolo 174 del trattato.</p> <p><b><i>Giova sottolineare l'importanza delle circostanze locali per quanto riguarda la riparazione dei danni.</i></b></p>

<sup>1</sup> GU C 151 del 25 giugno 2002, pag. 132.

### Motivazione

*L'emendamento fa riferimento alle stime pubblicate dall'Agenzia europea per l'ambiente (Management of Contaminated sites in Western Europe, giugno 2000) allo scopo di dimostrare la rilevanza del problema.*

*Non bisogna dimenticare l'importanza delle "circostanze locali" nella valutazione del danno causato: non si tratta ad esempio allo stesso modo l'inquinamento di un sito in media montagna o in pianura.*

### Emendamento 2

#### Considerando 2

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato. Uno dei principi fondamentali della presente direttiva deve essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà tenuto finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale in modo da ridurre la loro esposizione a tale responsabilità.

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato **e in conformità della strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile sancita dall'articolo 6 del trattato**. Uno dei principi fondamentali della presente direttiva deve essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà tenuto finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale in modo da ridurre la loro esposizione a tale responsabilità.

### Motivazione

*Per troppo tempo l'ambiente è stato messo in secondo piano dalle necessità economiche e dalle aspirazioni sociali dell'Europa. Tuttavia, la sostenibilità dello sviluppo socioeconomico può essere garantita soltanto dalla piena tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. La strategia di sviluppo sostenibile deve ripercuotersi in maniera tangibile sulle politiche dell'Unione europea e la totalità di tali politiche dovrebbe seguire determinate procedure che ne garantiscano la piena coerenza con le dichiarazioni sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.*



Emendamento 3  
Considerando 3

(3) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi contenuti per la società non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni di detta azione e delle implicazioni con altre normative comunitarie come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in linea con il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

(3) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi contenuti per la società non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni di detta azione e delle implicazioni con altre normative **regionali, nazionali, internazionali e** comunitarie come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in linea con il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a assicurare una maggiore tutela estendendo la portata degli interventi proposti anche alla legislazione nazionale e internazionale.*

Emendamento 4  
Considerando 5

(5) La biodiversità deve anche essere definita con riferimento **alle zone di protezione o di conservazione designate conformemente alla** legislazione nazionale sulla conservazione della natura.

(5) La biodiversità deve anche essere definita, **in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica e con riferimento alle specie, agli habitat e ai siti tutelati dalla** legislazione **internazionale,**

Si deve tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui direttive comunitarie o disposizioni nazionali equivalenti consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.

**regionale, comunitaria e degli Stati membri** sulla conservazione della natura, **nonché con altre eventuali leggi in materia.** Si deve tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui direttive comunitarie o disposizioni nazionali equivalenti consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente. **La biodiversità implica altresì la variabilità tra gli esseri viventi di qualsiasi origine, inclusi altresì gli ecosistemi terrestri, marino e acquatico di altro tipo, come pure i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità all'interno delle specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi;**

#### Motivazione

*La biodiversità non dovrebbe essere definita esclusivamente in riferimento alle zone di protezione e conservazione ai sensi della legislazione nazionale o comunitaria ma anche in base ai diversi programmi e convenzioni a livello internazionale e regionale che costituiscono una solida base per la tutela delle risorse naturali in Europa e sono di particolare rilevanza per la conservazione della fauna ornitologica e del suo habitat. Ai fini di una tutela più completa dell'ambiente, la definizione di biodiversità dovrebbe essere conforme alla Convenzione sulla diversità biologica.*

#### Emendamento 5 Considerando 6

(6) La presente direttiva deve applicarsi, con riferimento al danno ambientale, **alle** attività professionali che presentano un rischio per la salute umana e l'ambiente. **In linea di principio, tali** attività devono essere **individuate con riferimento alla legislazione comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi, in particolare in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per le persone o l'ambiente.**

(6) La presente direttiva deve applicarsi, con riferimento al danno ambientale, **a tutte le** attività professionali **o pratiche** che presentano un rischio per la salute umana e l'ambiente. **Tali** attività **o pratiche** devono essere **incluse indipendentemente dal fatto che siano disciplinate dalla legislazione comunitaria.**

### Motivazione

*Il fattore cruciale nel determinare la responsabilità per il danno ambientale dovrebbe essere la gravità del danno arrecato all'ambiente piuttosto che la natura arbitraria dell'attività responsabile di tale danno. Qualsiasi elenco delle attività regolamentate risulterà inefficiente, giacché non potrà mai coprire tutte le attività suscettibili di rappresentare una minaccia per l'ambiente.*

### Emendamento 6

#### Considerando 6 bis (nuovo)

***(6 bis) Il danno ambientale ai sensi della presente direttiva si riferisce al danno alle acque, al terreno e alla biodiversità derivante da un rilascio fortuito o deliberato di sostanze, materiali o radiazioni; gli elementi a livello atmosferico sono altresì inclusi ai sensi della presente direttiva, nella misura in cui provochino un danno alle acque, al terreno o alla biodiversità o presentino un grave rischio potenziale o reale per la salute dell'uomo.***

### Motivazione

*La proposta di direttiva si applica direttamente ai danni alla biodiversità, alle acque e al terreno. L'inquinamento atmosferico è contemplato solo in forma indiretta quando provochi questo tipo di danni o presenti seri rischi per la salute dell'uomo. Questa situazione non risulta dal corpus della proposta di direttiva, per cui si ritiene fondamentale chiarire nel preambolo che le attività che provocano inquinamento atmosferico sono chiaramente contemplate dal regime di responsabilità ambientale, nonostante i danni alla qualità dell'aria non vi figurino*

### Emendamento 7

#### Considerando 7

(7) La presente direttiva deve inoltre applicarsi, con riferimento al danno alla biodiversità, *alle* attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente **contemplata nella legislazione comunitaria** come comportanti un rischio

(7) La presente direttiva deve inoltre applicarsi, con riferimento al danno alla biodiversità, *alle* attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente *contemplate* come comportanti un rischio reale o potenziale per le persone e

reale o potenziale per le persone e  
l'ambiente.

l'ambiente.

#### *Motivazione*

*La biodiversità non dovrebbe essere definita esclusivamente in riferimento alle zone di protezione e conservazione ai sensi della legislazione nazionale o comunitaria ma anche in base ai diversi programmi e convenzioni a livello internazionale e regionale che costituiscono una solida base per la tutela delle risorse naturali in Europa e sono di particolare rilevanza per la conservazione della fauna ornitologica e del suo habitat. Ai fini di una tutela più completa dell'ambiente, la definizione di biodiversità dovrebbe essere conforme alla Convenzione sulla diversità biologica.*

#### Emendamento 8 Considerando 8

***(8) Si deve tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali e della legislazione comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.*** Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva fa salve le regole sulla competenza giurisdizionale previste tra l'altro nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.  
***La presente direttiva non si deve applicare alle attività svolte nell'interesse della difesa nazionale.***

(8) Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva fa salve le regole sulla competenza giurisdizionale previste tra l'altro nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

#### *Motivazione*

*I rischi nucleari e i conseguenti danni ambientali sono emblematici per attività pericolose per l'ambiente e non sono per nulla meno rilevanti degli incidenti più gravi elencati nel capitolo introduttivo della motivazione della proposta della Commissione, pertanto non si scorge il motivo concreto per giustificare un trattamento specifico. La formulazione proposta dalla Commissione porta alla conseguenza assurda che i danni ambientali connessi alla produzione energetica da materiale fissile non sono per nulla contemplati. Gli accordi*

*internazionali citati nella proposta non prevedono alcuna responsabilità per i danni ambientali e inoltre non tutti gli Stati membri vi hanno aderito.*

*Il trattamento di favore per l'industria atomica che ne risulta rispetto alle altre forme di produzione energetica (per esempio centrali fluviali o a risalita) non risulta affatto giustificabile e opportuno.*

*L'Unione europea ha infatti la facoltà di prevedere una regolamentazione comunitaria in materia di responsabilità per danni ambientali più rigorosa di quella prevista in detti accordi e pertanto risulta opportuno inserire i rischi nucleari nell'allegato I e prevedere una responsabilità a norma della presente direttiva.*

Emendamento 9  
Considerando 9

(9) Non tutte le forme di danno ambientale possono essere risarcite attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima agisca effettivamente bisogna che vi siano uno o più soggetti individuabili (gli inquinatori), il danno deve essere concreto e quantificabile e bisogna accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile **non** è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia **impossibile** collegare gli effetti ambientali negativi alle attività di taluni singoli soggetti.

(9) Non tutte le forme di danno ambientale possono essere risarcite attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima agisca effettivamente bisogna che vi siano uno o più soggetti individuabili (gli inquinatori), il danno deve essere concreto e quantificabile e bisogna accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia **possibile** collegare gli effetti ambientali negativi alle attività di taluni singoli soggetti.

*Motivazione*

*Ai sensi degli ordinamenti giuridici in vigore in Europa, una siffatta affermazione è scontata, per cui non vale la pena reiterarla.*

Emendamento 10  
Considerando 10

(10) La prevenzione e riparazione del danno ambientale sono un compito d'interesse generale che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica

(10) La prevenzione e riparazione del danno ambientale sono un compito d'interesse generale che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica

ambientale comunitaria. Bisogna quindi affidare speciali responsabilità alle pubbliche autorità per garantire la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva.

ambientale comunitaria. Bisogna quindi affidare speciali responsabilità alle pubbliche autorità per garantire la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva. ***Tuttavia, onde assicurare l'applicazione del principio "chi inquina paga" e il pieno conseguimento delle finalità della presente direttiva, le entità qualificate dovrebbero avere la facoltà di ricorrere direttamente in giudizio qualora sussista un rischio di danno ambientale imminente.***

#### *Motivazione*

*I diritti riconosciuti dalla direttiva ai diretti interessati e alle entità qualificate sono troppo limitati e indiretti per poter assicurare il conseguimento delle finalità della direttiva stessa. La semplice facoltà di chiedere all'autorità competente di intervenire o il diritto di ricorso giurisdizionale contro la decisione dell'autorità competente non sono sufficienti. Gli obiettivi della direttiva possono essere più efficacemente raggiunti consentendo ai gruppi di interesse pubblico e ai singoli individui di agire in giudizio direttamente contro gli inquinatori in caso di danno ecologico imminente.*

#### Emendamento 11 Considerando 12

(12) La riparazione deve avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si devono definire opportuni orientamenti la cui corretta applicazione deve essere controllata dall'autorità competente.

(12) La riparazione deve avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione ***e il ripristino delle condizioni originali delle risorse naturali danneggiate e/o dei servizi naturali danneggiati. In sede di decisione in merito alle misure di riparazione da adottare, andrebbe preso in esame il futuro uso potenziale del sito danneggiato.*** A tal fine si devono definire opportuni orientamenti la cui corretta applicazione deve essere controllata dall'autorità competente.

#### *Motivazione*

*La frase "conseguimento degli obiettivi di riparazione" è vaga e soggettiva. Ai fini del rispetto*

dello spirito e della lettera della presente proposta, le risorse o i servizi danneggiati devono essere riportati alle condizioni originarie. L'aggiunta è necessaria ai fini della conformità con la definizione all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16). Sarebbe opportuno prendere in considerazione il futuro utilizzo potenziale del sito danneggiato al momento di decidere quali misure di riparazione adottare. Ciò è conforme con la legislazione in materia di responsabilità ambientale in vigore in diversi stati membri (cfr. lo studio giuridico comparativo all'indirizzo: <http://www.europa.eu.int/comm/environment/liability/legalstudy.htm>).

Emendamento 12  
Considerando 16

**(16) Se il danno alla biodiversità è stato causato da un operatore nell'esercizio di un'attività professionale non indicata dalla presente direttiva fra quelle che implicano un rischio reale o potenziale per le persone o l'ambiente, nel caso in cui non sia accertato il dolo o la colpa di detto operatore, quest'ultimo non deve sostenere il costo di misure di prevenzione o riparazione adottate a norma della presente direttiva.** **soppresso**

*Motivazione*

*Il fattore determinante la responsabilità per il danno ambientale dovrebbe essere legato al danno reale provocato all'ambiente, anziché alla natura arbitraria dell'attività che ha provocato il danno.*

Emendamento 13  
Considerando 17

(17) Bisogna tener debitamente conto delle situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano interamente da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore ***o da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi***; delle situazioni in cui le persone agiscono in qualità di curatori fallimentari e non è ad esse altrimenti imputabile un comportamento doloso o colposo ***nonché delle situazioni in cui gli operatori si limitano a rispettare i requisiti normativi imposti alla loro attività***. In tale contesto possono verificarsi situazioni che giustificano l'obbligo degli Stati membri d'intervenire anche se l'operatore non dovrebbe sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparazione.

(17) Bisogna tener debitamente conto delle situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano interamente da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore; delle situazioni in cui le persone agiscono in qualità di curatori fallimentari e non è ad esse altrimenti imputabile un comportamento doloso o colposo. In tale contesto possono verificarsi situazioni che giustificano l'obbligo degli Stati membri d'intervenire anche se l'operatore non dovrebbe sostenere il costo delle misure di prevenzione o riparazione.

*Motivazione*

*È ovvio che l'obiettivo della direttiva di impedire e riparare il danno ambientale non può essere raggiunto se è in qualche modo prevista una delle deroghe sopra citate.*

Emendamento 14  
Considerando 20

(20) Le autorità competenti devono poter recuperare dall'operatore il costo di misure preventive o di riparazione adottate, entro un termine congruo dalla data di ***esecuzione*** di dette misure.

(20) Le autorità competenti devono poter recuperare dall'operatore il costo di misure preventive o di riparazione adottate, entro un termine congruo dalla data di ***completamento*** di dette misure.

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con l'emendamento all'articolo 12 della proposta.*



Emendamento 15  
Considerando 22

(22) *Le persone che hanno subito o che possono subire un danno ambientale* devono essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire a norma della presente direttiva. **La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, in nome del quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire.** È quindi opportuno conferire ad entità qualificate diritti speciali per contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.

(22) *"I soggetti interessati", vale a dire i destinatari o potenziali destinatari o coloro che hanno un interesse nelle decisioni in materia ambientale, tra cui le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente,* devono essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire a norma della presente direttiva, **a partecipare al processo decisionale e ad avere ricorso alla giustizia.** È quindi opportuno conferire **anche** ad entità qualificate diritti speciali per contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.

*Motivazione*

*Tutti i soggetti direttamente interessati e tutti i gruppi che perseguono l'obiettivo di tutelare l'ambiente devono essere legittimati a ricorrere direttamente in giudizio nel caso di danni ecologici imminenti. L'emendamento è altresì in armonia con la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in relazione ai problemi ambientali.*

Emendamento 16  
Recital 24

(24) Le persone e le entità qualificate pertinenti devono essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

(24) Le persone e le entità qualificate pertinenti devono essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente **e devono godere del diritto di ricorso.**

*Motivazione*

*A seconda dell'ordinamento giuridico degli Stati membri interessati, è importante che vi sia non soltanto un diritto di "controllo giurisdizionale", che potrebbe soltanto implicare il diritto di verificare la ragionevolezza o meno di una decisione adottata dall'autorità competente, ma anche un diritto di ricorso, nell'ambito del quale sia possibile comprovare la sostanza e la correttezza procedurale della decisione dell'autorità competente, nonché*

*emanare un'ingiunzione di procedere ad un immediato intervento.*

Emendamento 17  
Considerando 26

(26) Gli Stati membri devono **incoraggiare** gli operatori **a munirsi** di una copertura assicurativa o di altre forme di garanzia finanziaria onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.

(26) **Un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria dovrebbe essere parte integrante del regime di responsabilità.** Gli Stati membri devono **prendere tutte le misure necessarie per garantire che** gli operatori **si muniscano** di una copertura assicurativa o di altre forme di garanzia finanziaria **appropriate** onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.

*Motivazione*

*Se si vuole che la direttiva consegua i propri obiettivi di prevenire e riparare il danno ambientale, nonché di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, è assolutamente essenziale introdurre una qualche forma di garanzia finanziaria obbligatoria.*

Emendamento 18  
Recital 29

(29) È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentirle di **esaminare**, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile, **l'opportunità o meno di una revisione della medesima**,

(29) È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentirle, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile **e di eventuali rischi per l'ambiente, di procedere a una revisione della direttiva tra (5) anni.**

*Motivazione*

*Occorre inserire nella direttiva alcune disposizioni volte ad assicurare la regolare revisione e aggiornamento dell'elenco delle attività di cui all'allegato I, onde tener conto delle nuove attività professionali.*

Emendamento 19  
Considerando 29 bis (nuovo)

*(29 bis) Visto il considerando 16 della direttiva 2001/18/CE e considerando che la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del 2001, una proposta legislativa sulla responsabilità ambientale, a copertura, tra l'altro, del danno proveniente dagli OGM, occorre invitare la Commissione a procedere quanto prima in tal senso.*

*Motivazione*

*In sede di esame della direttiva 2001/18/CE da parte del comitato di conciliazione, gli Stati membri hanno chiesto l'introduzione nel suddetto testo di disposizioni in materia di responsabilità in caso di danno provocato da piante prodotte avvalendosi delle moderne biotecnologie. La Commissione dovrebbe dunque presentare quanto prima un quadro normativo sul danno imputabile agli organismi geneticamente modificati onde integrare la necessaria legislazione in materia di moderne biotecnologie.*

Emendamento 20  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

1) “condizioni originarie”, le condizioni delle risorse e dei servizi naturali che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno, stimate sulla base di dati storici, dati di riferimento, dati di controllo, o dati su mutamenti successivi (come il numero di animali morti), da soli o in combinazione, secondo il caso;

1) “condizioni originarie”, le condizioni delle risorse e dei servizi naturali che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno, stimate, **nel caso della biodiversità, in funzione dello stato di conservazione e, in particolare, del conseguimento di un favorevole stato di conservazione, e/o in relazione a tutte le risorse naturali e i servizi, compresa la biodiversità**, sulla base di dati storici, dati di riferimento, dati di controllo, **dati sulla valutazione di impatto ambientale (se disponibile), informazioni sulle zone non colpite ma comparabili al sito danneggiato**, o dati su mutamenti successivi (come il numero di animali morti), da soli o in combinazione, secondo il caso;

### Motivazione

*Il danno alla biodiversità è definito con riferimento allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, soprattutto in ordine al suo progresso verso un favorevole stato di conservazione. Pertanto, la misura più importante delle condizioni originarie in relazione alla biodiversità potrebbe essere costituita dallo stato di conservazione o dal progresso verso un favorevole stato di conservazione. Ciò deve figurare nella definizione di “condizioni originarie”. In caso contrario, il modo in cui viene definito il danno ambientale e il modo in cui sono identificati il danno reale e il necessario ripristino non corrisponderanno e non si potranno conseguire a livello pratico gli obiettivi della direttiva.*

*Ai fini della determinazione delle condizioni originarie, possono rivelarsi utili anche i dati sulla valutazione di impatto ambientale e le informazioni riguardo a zone non colpite ma comparabili al sito danneggiato.*

### Emendamento 21

Articolo 2, paragrafo 2, punto 2

**2) “biodiversità”, *gli habitat e le specie naturali di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o gli habitat e le specie cui non si applicano dette direttive e per i quali sono state designate zone di protezione o di conservazione secondo la pertinente legislazione nazionale sulla conservazione della natura;***

**2) “biodiversità”, *tutte le specie e le zone protette in cui vivono, come pure gli habitat protetti dalla legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, che includa sia le leggi attualmente in vigore e tutte le loro successive modifiche, sia la futura legislazione in materia; nel caso degli organismi geneticamente modificati, per biodiversità si intendono tutti gli habitat e le specie presenti nel campo di applicazione della presente direttiva;***

### Motivazione

*La definizione di biodiversità dovrebbe coprire gli habitat e le specie protette non soltanto ai sensi della legislazione comunitaria ma anche della legislazione nazionale e internazionale, in vigore e futura.*

*Gli interventi per ovviare ai danni causati dagli OGM alla biodiversità devono essere quanto più ampi possibile e non essere limitati ai soli danni in aree non protette.*

### Emendamento 22

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

a) con riferimento ad un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat e sulle sue specie tipiche e possono influenzarne la distribuzione naturale a lungo termine, la struttura e le funzioni come pure la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, *secondo il caso* nel territorio *europeo degli Stati membri* in cui si applica il trattato *o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat*;

b) con riferimento ad una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata e possono influenzarne la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, *secondo il caso* nel territorio *europeo degli Stati membri* in cui si applica il trattato *o nel territorio di uno Stato membro o nell'areale naturale di detta specie*;

a) con riferimento ad un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat e sulle sue specie tipiche e possono influenzarne la distribuzione naturale a lungo termine, la struttura e le funzioni come pure la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, nel territorio *di uno Stato membro* in cui si applica il trattato.

*Lo stato di conservazione di un habitat naturale sarà considerato “soddisfacente” allorché:*

*- l'areale naturale e le aree coperte nell'ambito di detto areale sono stabili o in aumento, e*

*- la struttura e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono ed è probabile che continueranno ad esistere per il prossimo futuro, e*

*- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è soddisfacente, così come definito alla lettera b) di cui sotto;*

b) con riferimento ad una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata e possono influenzarne la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni nel territorio *di uno Stato membro* in cui si applica il trattato.

*Lo stato di conservazione di una specie sarà considerato “soddisfacente” allorché:*

*- i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie in questione indicano che essa si mantiene a lungo termine quale componente vitale dei suoi habitat naturali, e*

*- l'areale naturale della specie non viene ridotto né è probabile che si riduca nel prossimo futuro, e*

**- esiste, e probabilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio atto a mantenere le sue popolazioni a lungo termine.**

*Motivazione*

*Lo “stato di conservazione” e lo “stato di conservazione soddisfacente” sono definiti nella direttiva sugli habitat. L’uso di concetti comuni concordati, come questi, garantiranno la coerenza in tutta la legislazione comunitaria in materia di ambiente e agevoleranno l’interpretazione della presente direttiva. L’uso di definizioni virtualmente identiche, ma lievemente diverse, creano confusione quanto all’uniformità nell’interpretazione di questi termini.*

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

4) “costi”, i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, comprensivi delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e sorveglianza;

4) “costi”, i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, comprensivi **dei costi della valutazione dei danni ambientali o del rischio imminente di tali danni**, delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e sorveglianza;

*Motivazione*

*I costi di valutazione sono costi diretti sostenuti allo scopo di definire l'impatto ambientale previsto di un determinato progetto o attività. Di norma, ciò comprende studi di riferimento, analisi dell'impatto ambientale e la preparazione di una Valutazione di impatto ambientale (VIA). La valutazione del danno ambientale è un'operazione costosa che va pertanto inclusa nei costi.*

Emendamento 24

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5

5) “danno”, un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio

5) “danno”, un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio

naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente *e che è cagionato da un'attività prevista dalla presente direttiva;*

naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;

#### Motivazione

*Il requisito secondo cui il danno è cagionato da un'attività prevista dalla presente direttiva è troppo restrittivo in considerazione del fatto che cambiamenti tecnologici e altri sviluppi possono portare a nuove attività che comportano danni potenziali all'ambiente. Nel corso della procedura legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché la Commissione, nell'esercizio del suo potere d'iniziativa, non dovrebbero essere obbligati a modificare la presente direttiva prima che venga stabilita la responsabilità.*

#### Emendamento 25

Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

8) "risorse naturali", biodiversità, acqua e suolo, **compreso** il sottosuolo;

8) "risorse naturali", biodiversità, acqua e suolo, **compresi** il sottosuolo *e l'aria;*

#### Motivazione

*L'emissione nell'aria di sostanze inquinanti sta danneggiando le risorse naturali di fondamentale importanza ambientale ed economica, quali le foreste, il suolo e le acque, e potrebbero rivelarsi nocive per la salute umana. È quindi opportuno considerare l'aria una risorsa naturale.*

#### Emendamento 26

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

9) "operatore", qualsiasi persona che svolge un'attività **cui si applica la presente direttiva**, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività *e* la persona che registra o notifica l'attività medesima;

9) "operatore", qualsiasi persona **fisica o giuridica, privata o pubblica** che svolge o **controlla** un'attività **professionale o, laddove previsto nella legislazione nazionale, cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività**, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività *e/o* la persona che registra o notifica l'attività medesima, **come pure i proprietari del sito e gli occupanti del terreno; qualora una persona fisica o giuridica, privata o pubblica eserciti un effettivo controllo sull'operatore, si**

***considererà che anch'essa svolge o controlla l'attività ai fini della presente direttiva;***

*Motivazione*

*La definizione “qualsiasi persona fisica o giuridica” esclude eventuali altre parti responsabili. Oltre ai detti operatori, anche altre parti possono essere coinvolte nelle attività descritte che vanno pertanto incluse nel regime se si intende conseguire l'obiettivo ultimo della direttiva, ossia imputare la responsabilità a tutti gli operatori. Si ritiene che una persona fisica o giuridica, privata o pubblica che abbia un effettivo controllo sull'operatore eserciti il pieno controllo su tale operatore e pertanto dovrebbe rispondere direttamente dei danni causati da detto operatore. Vengono indicate diverse ragioni per cui i proprietari o gli occupanti di un determinato sito andrebbero considerati parti responsabili: o perché hanno il dovere di mantenere il loro sito in condizioni di sicurezza o perché hanno beneficiato della presenza delle sostanze inquinanti o trarranno vantaggio dalle operazioni di bonifica; infine perché esporre gli acquirenti al rischio di responsabilità incentiva questi ultimi a compiere attente indagini sul terreno prima di prenderne possesso, contribuendo in tal modo a individuare problemi di inquinamento.*

Emendamento 27

Articolo 2, paragrafo 1, punto 11

11) “contaminazione del terreno” o “contaminazione del suolo e sottosuolo”, l'introduzione diretta o indiretta nel suolo e nel sottosuolo, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi che possono essere nocivi alla salute umana o alle risorse naturali;

11) “contaminazione del terreno” o “contaminazione del suolo e sottosuolo”, l'introduzione diretta o indiretta nel suolo e nel sottosuolo, a seguito dell'attività umana, di sostanze, **radiazioni**, preparati, organismi o microrganismi che **sono o** possono essere nocivi alla salute umana o alle risorse naturali;

*Motivazione*

*I danni provocati dalle radiazioni dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda la contaminazione del suolo, soprattutto tenendo conto che molti dei danni da radiazioni sono esenti in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4. Ai fini della massima protezione del pubblico è importante includere anche i rischi potenziali per la salute umana o per le risorse naturali.*



Emendamento 28  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

14) “entità qualificata”, qualsiasi persona che, secondo criteri di diritto nazionale, ha un interesse a che la riparazione del danno ambientale sia garantita, compresi **gli organismi e le organizzazioni il cui statuto prevede come fine istituzionale la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale;**

14) “entità qualificata”, qualsiasi persona **giuridica o fisica** che, secondo criteri di diritto nazionale, ha un interesse a che **siano garantite la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, compresi i "soggetti interessati", ovvero i destinatari o potenziali destinatari o potenziali destinatari o coloro che hanno un interesse nelle decisioni in materia ambientale; si considera che abbiano un interesse le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa nazionale.**

*Motivazione*

*La definizione della proposta è limitata per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e non tiene debitamente conto delle disposizioni sancite dalla Convenzione di Aarhus, di cui l'Unione europea è firmataria. Inoltre, non è neppure conforme all'approccio della Commissione riguardo alla futura governance dell'Unione europea e il maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.*

Emendamento 29  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18, lettera a)

a) danno alla biodiversità, vale a dire qualsiasi **danno** che produce **gravi** effetti negativi **sullo** stato di conservazione della biodiversità;

a) danno alla biodiversità, vale a dire qualsiasi **variazione delle condizioni** che produce **o è suscettibile di produrre importanti** effetti negativi **sul raggiungimento o il mantenimento di uno** stato di conservazione **favorevole** della biodiversità;

*Motivazione*

*Si impone una definizione più chiara del termine “biodiversità”. La soglia proposta per il danno alla biodiversità e alla salute umana è il danno rilevante.*

Emendamento 30  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18, lettera b)

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che **incida negativamente** sullo stato ecologico, il potenziale ecologico o lo stato chimico delle acque interessate in misura tale che tale stato si deteriori o possa deteriorarsi rispetto ad una delle categorie di cui alla direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 della medesima;

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che **produca o sia suscettibile di produrre effetti negativi** sullo stato ecologico, il potenziale ecologico, lo stato **quantitativo e/o** chimico delle acque interessate in misura tale che tale stato si deteriori o possa deteriorarsi rispetto ad una delle categorie di cui alla direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 della medesima;

*Motivazione*

*La direttiva quadro sull'acqua individua un triplice criterio in base ai quali valutare la qualità dell'acqua: lo stato ambientale, chimico e quantitativo. La proposta della Commissione omette lo stato quantitativo, pertanto potrebbe verificarsi che il regime di responsabilità ambientale non sia applicato a situazioni in cui lo stato quantitativo di una determinata risorsa idrica risulti invece compromesso.*

Emendamento 31  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18, lettere c) e c bis) (nuova)

c) danno al terreno, qualsiasi danno che rechi un grave pregiudizio potenziale o reale alla salute umana a seguito della contaminazione del suolo e sottosuolo;

c) danno al terreno, qualsiasi danno che rechi un grave pregiudizio potenziale o reale alla salute umana **e alle risorse naturali** a seguito della contaminazione del suolo e sottosuolo, **inclusa la contaminazione da OGM**;

**c bis) danno alla qualità dell'aria, qualsiasi danno che rappresenti un significativo rischio, potenziale o reale, per la salute umana o rechi pregiudizio alla biodiversità, all'acqua e al territorio;**

*Motivazione*

*È impossibile che un regime di responsabilità copra qualsiasi danno ambientale provocato da qualsiasi attività. La copertura di effetti minimi o trascurabili sull'ambiente renderebbe alquanto ardua e costosa l'applicazione di un siffatto sistema. Un'alternativa per evitare ciò*

*consiste nell'applicare il regime di responsabilità soltanto ai danni che oltrepassano una determinata soglia. La soglia proposta per la biodiversità è un danno sostanziale. Occorrere impegnarsi maggiormente per rendere più severa la copertura dei danni imputabili agli OGM. I danni alla qualità dell'aria rivestono un'importanza cruciale, ragion per cui vanno certamente inclusi nella definizione di danno ambientale.*

Emendamento 32  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

19) “valore”, la quantità massima di beni, servizi, o denaro che un individuo è disposto a cedere per ottenere un bene o un servizio specifico, o la quantità minima di beni, servizi o denaro che un individuo è pronto ad accettare per rinunciare ad un bene o ad un servizio specifico; il valore totale di un habitat o di una specie include il valore che gli individui ricavano dall'uso diretto delle risorse naturali, come nuoto, navigazione da diporto o l'osservazione degli uccelli, come pure il valore attribuito dagli individui agli habitat ed alle specie, a prescindere dagli usi diretti; ne sono escluse le perdite d'introiti finanziari di soggetti privati;

*soppresso*

*Motivazione*

*Il termine “valore”, così come definito, si applicherebbe soltanto al concetto di riparazione compensativa. Nell'applicazione della presente direttiva esso risulta molto controverso, suscita confusione e potenzialmente non è molto utile.*

Emendamento 33  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 21

21) “emissione”, il rilascio nell'ambiente di sostanze, preparati, organismi o **microrganismi**.

21) “emissione”, il rilascio nell'ambiente di sostanze, **radiazioni**, preparati o organismi.

*Motivazione*

*Il rilascio di sostanze radioattive ha un impatto potenzialmente grave a livello locale e transfrontaliero. Gli incidenti sono spesso collegati alla manipolazione di liquidi radioattivi,*

*allo stoccaggio di combustibili, ecc. La maggior parte degli incidenti verificatisi in Europa occidentale sono imputabili a un errore umano durante dette manipolazioni.*

*Il termine “organismi” comprende i microrganismi.*

Emendamento 34  
Articolo 2, paragrafo 1, punto 21 bis (nuovo)

***21 bis) “organismo”, qualsiasi entità biologica, cellulare o non cellulare, capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico, fra cui virus, viroidi, cellule animali e vegetali in coltura;***

*Motivazione*

*Il termine “organismo” utilizzato all’articolo 2, paragrafo 1, punto 21 dovrebbe essere definito in linea con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2001/18/CE ed in linea con la definizione più specifica di “microrganismo” di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva del Consiglio 90/219/CEE.*

Emendamento 35  
Articolo 3, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica al danno ambientale causato dall'esercizio di ***una delle*** attività ***professionali elencate nell'allegato I*** e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno ***a seguito di*** una di tali attività.

1. La presente direttiva si applica al danno ambientale ***che è causato o che potrebbe essere causato*** dall'esercizio di ***qualsiasi*** attività ***professionale o connesso con esso, o da qualsiasi sostanza utilizzata in un’attività professionale,*** e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno ***dovuta a*** una di tali attività ***o sostanze.***

*Motivazione*

*Il fattore cruciale nel determinare la responsabilità per il danno ambientale dovrebbe essere la gravità del danno arrecato all’ambiente piuttosto che la natura arbitraria dell’attività responsabile di tale danno. Ai fini della chiarezza, andrebbe fatto espresso riferimento anche al danno non direttamente imputabile all’attività stessa ma comunque ivi connesso.*

Emendamento 36  
Articolo 3, paragrafo 2

**2. La presente direttiva si applica al danno *soppresso* alla biodiversità causato dall'esercizio di un'attività professionale non elencata nell'allegato I, e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.**

*Motivazione*

*Il fattore decisivo nel determinare la responsabilità per il danno ambientale dovrebbe dipendere dall'effettivo danno causato all'ambiente piuttosto che dalla natura arbitraria dell'attività che ha causato il danno.*

Emendamento 37  
Articolo 3, paragrafo 3

3. La presente direttiva **non** si applica al danno ambientale **o ad** una minaccia imminente di tale danno a seguito di **un incidente per il quale la responsabilità civile o l'indennizzo sono disciplinati da uno dei seguenti accordi, come eventualmente modificati:**

**a) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;**

**b) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;**

**c) la convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile e sul**

3. La presente direttiva si applica al danno ambientale **causato da, o in relazione a** una minaccia imminente di tale danno a seguito di **o connessa con un trasporto marittimo, nella misura in cui le convenzioni internazionali elencate nell'allegato I, suballegato A non prevedono una responsabilità maggiore per detto danno.**

**La presente direttiva si applica in tutti i casi in cui le convenzioni internazionali in materia non siano ancora state ratificate dalla Comunità europea e/o dagli Stati membri e non siano ancora entrate in vigore.**

**Nei casi in cui gli accordi/i protocolli internazionali elencati nell'allegato I, suballegato A non coprono il danno ambientale, la presente direttiva si applica a titolo complementare così da coprire la completa riparazione dei danni ambientali in linea con l'allegato II.**

*risarcimento dei danni derivanti da inquinamenti determinati dal carburante delle navi (denominata convenzione "Bunker Oil");*

*d) la convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità civile per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive;*

*e) la convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.*

#### *Motivazione*

*Il relatore non può accettare che l'articolo 3.3. escluda l'inquinamento marittimo da idrocarburi dal campo di applicazione della presente direttiva. La formulazione dell'articolo in questione esclude automaticamente qualsiasi incidente che comporti inquinamento da idrocarburi disciplinato ai sensi delle convenzioni internazionali sull'inquinamento da trasporti marittimi. Le finalità di tali convenzioni e quelle della presente direttiva, tuttavia, sono diverse. Inoltre, se non comporta una perdita immobiliare o economica, il danno alla biodiversità di per sé non è coperto dalle convenzioni internazionali. Di conseguenza, gravi fuoriuscite di greggio o emissioni di altre sostanze pericolose o nocive (cioè un danno ambientale di particolare rilevanza ai fini della presente direttiva) non saranno riparati. In più, il danno coperto dalle suddette convenzioni internazionali sull'inquinamento dovuto ai trasporti marittimi rientra maggiormente nella sfera del tradizionale danno e perdita economica, che per contro non sono coperti dalla direttiva sulla responsabilità ambientale. Onde evitare una qualsiasi sovrapposizione dei due regimi di responsabilità, si propone la seguente formulazione: la presente direttiva si applica ai danni ambientali provocati dall'inquinamento dovuto ai trasporti marittimi ove le convenzioni internazionali in materia non prevedano l'attribuzione di responsabilità per questo tipo di danni. Ove invece il danno ambientale è risarcito, riparato o evitato nell'ambito di una delle convenzioni internazionali, la presente direttiva non si applica.*

*La presente direttiva si applica infine nei casi in cui le convenzioni internazionali in materia non sono ancora entrate in vigore, giacché in caso contrario vi sarebbe una potenziale lacuna quanto all'indennizzo di determinati danni ambientali.*

#### Emendamento 38 Articolo 3, paragrafo 4

4. La presente direttiva **non** si applica ai rischi nucleari e al danno ambientale né alla

4. La presente direttiva si applica ai rischi nucleari e al danno ambientale **causato e** alla

minaccia imminente di tale danno causati dall'espletamento di attività industriali disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità civile o l'indennizzo sono disciplinati da uno *dei seguenti* accordi, *come eventualmente modificati*:

*a) la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e la convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;*

*b) la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, e la convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;*

*c) il protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;*

*d) la convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.*

minaccia imminente di tale danno, causati dall'espletamento *o in relazione all'espletamento* di attività industriali disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità civile o l'indennizzo *non* sono disciplinati da uno *degli* accordi *elencati nell'allegato I, suballegato B*.

*La presente direttiva si applica in tutti i casi in cui le convenzioni internazionali in materia non siano ancora state ratificate dalla Comunità europea e/o dagli Stati membri e non siano ancora entrate in vigore.*

*Nei casi in cui gli accordi/i protocolli internazionali elencati nell'allegato I, suballegato B non coprono il danno ambientale, la presente direttiva si applica a titolo complementare così da coprire la completa riparazione dei danni ambientali in linea con l'allegato II.*

#### Motivazione

*L'emendamento è in sintonia con l'emendamento 27 che include le radiazioni nella definizione della direttiva, assicurando in tal modo che i rischi nucleari rientrino nel campo di applicazione della stessa.*

#### Emendamento 39 Articolo 3, paragrafo 6

6. La presente direttiva *non* si applica al danno ambientale o alla minaccia

6. La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di

imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso e generale quando **non** sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di taluni singoli operatori.

tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso e generale quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di taluni singoli operatori.

*Motivazione*

*La formulazione proposta implica che, qualora il danno sia diffuso e generale, è praticamente impossibile instaurare un nesso causale fra il danno e un inquinatore identificabile. Anche se la prova talora si rivela difficile, non è sempre detto che ciò risulti impossibile. La formulazione alternativa qui suggerita, pur rispettando la ragionevole proposta della Commissione di escludere un inquinamento qualora non sia possibile instaurare un nesso causale, chiarisce che, qualora i responsabili di un “inquinamento di carattere diffuso e generale” possano essere identificati, sono normalmente applicabili le disposizioni della direttiva*

Emendamento 40  
Articolo 3, paragrafo 7

**7. La presente direttiva non si applica alle attività aventi come unico scopo la difesa nazionale.**

*soppresso*

*Motivazione*

*Una siffatta deroga rappresenta un grave ostacolo all'attribuzione della responsabilità agli operatori che hanno causato danni ambientali, in quanto pregiudica il funzionamento del principio “chi inquina paga”.*

Emendamento 41  
Articolo 3, paragrafo 8

**8. Fatto salvo** l'articolo 11, paragrafo 3, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati per qualsiasi perdita patrimoniale subita in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.

**8. Fatti salvi** l'articolo 11, paragrafo 3, **e la legislazione nazionale in materia**, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati per qualsiasi perdita patrimoniale subita in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.



### Motivazione

*In merito a tale questione dovrebbe applicarsi il principio di sussidiarietà. Le leggi in vigore negli Stati membri che riconoscono il diritto al risarcimento per perdite economiche non dovrebbero essere invalidate dalla direttiva.*

### Emendamento 42 Articolo 3 bis (nuovo)

#### **Articolo 3 bis**

#### **Attuazione e sorveglianza dello stato di conservazione**

***Fermo restando l'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri instaurano e sorvegliano lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui agli Allegati I, II e IV di tale direttiva.***

### Motivazione

*Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare lo stato di conservazione degli habitat, ed in particolare gli habitat naturali prioritari e le specie prioritarie.*

### Emendamento 43 Articolo 4

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, ***l'autorità competente chiede all'operatore di adottare le misure di prevenzione necessarie o adotta essa stessa tali misure.***

***2. Fatta salva qualsiasi ulteriore azione che potrebbe imporre l'autorità competente a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che sono, o dovrebbero essere, a conoscenza di una minaccia imminente siano tenuti a prendere le misure necessarie per impedire il verificarsi di un danno ambientale, senza***

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, ***l'operatore adotta senza indugio le misure di prevenzione necessarie, senza attendere una richiesta in tal senso da parte dell'autorità competente.***

***soppresso***

*attendere una richiesta in tal senso dell'autorità competente.*

3. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori informino l'autorità competente della situazione.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o 2, l'autorità competente adotta le misure di prevenzione necessarie.

3. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori informino **il più presto possibile** l'autorità competente **di tutti i pertinenti aspetti** della situazione.

**3 bis. L'autorità competente può:**

**a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o nei casi in cui si sospetta che esista una minaccia imminente di questo tipo;**

**b) dare istruzioni all'operatore sulle necessarie misure di prevenzione da adottare;**

**c) chiedere all'operatore di adottare le necessarie misure di prevenzione;**

**d) adottare essa stessa le necessarie misure di prevenzione in caso d'urgenza, se esiste una minaccia immediata di danno e se l'operatore non ha agito.**

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o 3, **lettere b) e c)**, l'autorità competente adotta le misure di prevenzione necessarie.

*(Tale situazione non deve in alcun caso determinare una sostituzione del principio del contribuente che paga con quello di chi inquina paga.)*

**4 bis. L'operatore e l'autorità competente informano immediatamente del danno ambientale gli altri Stati membri potenzialmente suscettibili di subire le conseguenze dello stesso.**

#### *Motivazione*

*La responsabilità iniziale per l'adozione delle misure preventive in caso di minaccia imminente di danno incombe all'operatore. Ove il danno risulti imminente e l'operatore non interviene, l'autorità pubblica deve poter adottare le misure necessarie al posto*

dell'operatore. La responsabilità degli Stati membri si limita pertanto ai casi in cui l'operatore non adempie ai propri obblighi.

#### Emendamento 44

#### Articolo 5

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'autorità competente **chiede all'operatore di adottare** le misure di riparazione necessarie **o adotta essa stessa tali misure**.

1. Quando si è verificato un danno ambientale, **l'operatore informa senza indugio** l'autorità competente **di tutti i pertinenti aspetti della situazione e adotta** le misure di riparazione necessarie; **qualora siano consapevoli dell'avvenuto danno ambientale e dispongano di adeguati piani di emergenza, gli operatori sono tenuti e autorizzati a prendere le necessarie misure di riparazione che sono possibili nell'ambito di tali piani di emergenza, senza attendere una richiesta in tal senso da parte dell'autorità competente.**

**1 bis. L'autorità competente può:**

**a) chiedere all'operatore di adottare le necessarie misure di riparazione;**

**b) chiedere all'operatore di fornire ulteriori informazioni su qualsiasi danno verificatosi;**

**c) dare istruzioni all'operatore sulle necessarie misure di riparazione da adottare;**

**d) adottare essa stessa le necessarie misure di riparazione. (Tale situazione non deve in alcun caso determinare una sostituzione del principio del contribuente che paga con quello di chi inquina paga.)**

**1 ter. L'autorità competente decide quali misure di riparazione debbano essere adottate in conformità dell'allegato II e in collaborazione con l'operatore interessato.**

2. Se l'operatore non si conforma **ad una richiesta a norma del** paragrafo 1, l'autorità competente **adotta essa stessa le misure di riparazione necessarie**.

2. Se l'operatore non si conforma **agli obblighi di cui al** paragrafo 1 **o 2, lettere b) e c)**, l'autorità competente **assicura che le misure in questione siano adottate**.

**3. Le misure di riparazione necessarie sono determinate conformemente all'allegato II.**

4. Qualora, in presenza di una pluralità di casi di danno ambientale, l'autorità competente non possa garantire l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.

Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale nonché della possibilità di **un ripristino naturale**.

**soppresso**

4. Qualora, in presenza di una pluralità di casi di danno ambientale, l'autorità competente non possa garantire l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.

Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale nonché **di eventuali rischi per la salute umana e** della possibilità di **una riparazione primaria**.

*Motivazione*

*La responsabilità iniziale per rimediare ai danni ambientali incombe all'operatore mentre le autorità dovrebbero limitarsi in un primo momento a una funzione di monitoraggio e consulenza. Un siffatto sistema rafforzerebbe il principio "chi inquina paga" richiesto dalla Commissione. Tuttavia, le autorità competenti debbono anche disporre della facoltà di attuare le misure che ritengono opportune. Gli operatori dovrebbero essere in grado – e in forza di altra legislazione dovrebbero potrebbero avere l'obbligo – di mettere in atto piani di emergenza qualora si verifici un danno, onde assicurare una celere riparazione ed evitare l'aggravarsi dello stesso.*

Emendamento 45

Articolo 6, paragrafo 1 (Introduzione)

1. **Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, gli** Stati membri garantiscono l'adozione delle misure di prevenzione o riparazione necessarie in uno dei seguenti casi:

1. **Gli** Stati membri garantiscono l'adozione delle misure di prevenzione o riparazione necessarie in uno dei seguenti casi:

*Motivazione*

*L'emendamento risulta naturale a seguito della soppressione di 4 parole all'articolo 9, paragrafo 1.*

Emendamento 46  
Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c)

- |  |                  |
|--|------------------|
| <i>b) quando l'operatore può essere individuato ma non ha mezzi finanziari sufficienti per prendere misure di prevenzione o riparazione necessarie;</i>          | <i>soppresso</i> |
| <i>c) quando l'operatore può essere individuato ma non ha mezzi finanziari sufficienti per adottare tutte le misure di prevenzione o riparazione necessarie;</i> | <i>soppresso</i> |

*Motivazione*

*L'inclusione di queste disposizioni offrirebbe agli operatori una possibilità giuridica troppo esplicita di sottrarsi agli obblighi di adottare le misure di prevenzione e riparazione necessarie.*

Emendamento 47  
Articolo 6, paragrafo 2

- |  |   |
|--|---|
| 2. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1, lettere a), <b>b) e c)</b> fanno salva la responsabilità dell'operatore a norma della presente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato. | 2. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1, lettere a), fanno salva la responsabilità dell'operatore a norma della presente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato. |
|--|---|

*Motivazione*

*La soppressione delle lettere b) e c) all'articolo 6, paragrafo 2, fa seguito all'emendamento 46.*

Emendamento 48  
Articolo 7, paragrafo 2

- |   |  |
|---|--|
| 2. L'autorità competente recupera dall'operatore che <b>ha</b> causato il danno o l'imminente minaccia di danno anche i costi della valutazione del danno ambientale e, se del caso, i costi di | 2. L'autorità competente recupera dall'operatore <b>o da terzi</b> che <b>hanno</b> causato il danno o l'imminente minaccia di danno anche i costi della valutazione del danno ambientale e, se del caso, i costi di |
|---|--|

valutazione della minaccia imminente di tale danno.

valutazione della minaccia imminente di tale danno.

*Motivazione*

*L'emendamento è destinato a coprire tutte le responsabilità.*

Emendamento 49  
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, le persone e/o entità qualificate che siano state o possano essere lese da un danno ambientale e che abbiano sostenuto dei costi per adottare misure di prevenzione in relazione al danno o al rischio imminente di danno a norma della presente direttiva sono legittimate a recuperare tali costi dall'operatore che ha causato il danno.***

*Motivazione*

*Se le persone e/o entità qualificate che hanno subito un danno sostengono delle spese per adottare misure di prevenzione, la loro azione si sostituisce a quella dell'autorità competente, ragion per cui è opportuno che beneficino dello stesso diritto di recuperare i costi sostenuti presso l'operatore che ha provocato il danno/la minaccia imminente di danno.*

Emendamento 50  
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

***1. Fatto salvo l'articolo 10, la*** presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

***1. La*** presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

*Motivazione*

*L'emendamento non richiede spiegazioni.*

Emendamento 51  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile, **terrorismo** o insurrezione;

*Motivazione*

*Alla luce dei recenti avvenimenti è opportuno menzionare esplicitamente il terrorismo tra le eccezioni.*

Emendamento 52  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

***c) un'emissione o un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all'operatore;*** **soppresso**

*Motivazione*

*La deroga pregiudica in maniera sostanziale il principio “chi inquina paga”, dando vita a una situazione in cui gli operatori potrebbero evitare la responsabilità per i danni ambientali da loro causati, trasferendo in tal modo sul contribuente l'onere finanziario finale della riparazione. Una simile difesa non è contemplata nei regimi nazionali di responsabilità ambientale in vigore negli Stati membri.*

Emendamento 53  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

***d) emissioni di attività che non erano considerate nocive secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.*** **soppresso**

*Motivazione*

*Mantenere una tale difesa significa pregiudicare il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga", consentendo in tal modo agli operatori di sottrarsi alla responsabilità. Inoltre, vengono erose ulteriormente le già limitate disposizioni in materia di responsabilità oggettiva e il regime proposto finisce in pratica per trasformarsi in un regime basato sulla responsabilità per colpa, e ciò potrebbe portare alla mancata copertura di danni ambientali potenzialmente gravi.*

Emendamento 54  
Articolo 9, paragrafo 2

**2. Il paragrafo 1, lettere c) e d) non si applica nel caso di colpa dell'operatore.** **soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento fa seguito alle soppressioni di cui agli emendamenti 52 e 53.*

Emendamento 55  
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

a) un atto compiuto da un terzo con l'intento di causare il danno quando questo, o la sua minaccia imminente, si sia verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza;

a) un atto compiuto da un terzo con l'intento **o meno** di causare il danno quando questo, o la sua minaccia imminente, si sia verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza;

*Motivazione*

*La non intenzionalità del terzo dev'essere compresa in tale paragrafo.*

Emendamento 56  
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in ogni circostanza, gravino sugli operatori tutti i costi **delle** misure **di prevenzione** che erano comunque tenuti ad adottare per

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in ogni circostanza, gravino sugli operatori tutti i costi **di tutte le** misure che erano comunque tenuti ad adottare per



conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, **comprese le condizioni di permessi od autorizzazioni.**

conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività.

#### Motivazione

*L'obiettivo della direttiva non consiste soltanto nel prevenire un danno ambientale ma anche nel porvi rimedio qualora si verifichi. Pertanto, l'operatore deve accollarsi i costi relativi non soltanto alle misure di prevenzione ma a tutte le misure. Si tratta di una modifica ovvia che fa seguito all'emendamento 52.*

#### Emendamento 57 Articolo 11

**1. Fatto salvo il paragrafo 2, quando l'autorità competente può accertare con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità che** lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, gli Stati membri **possono prevedere** la responsabilità finanziaria in solido per tale danno **oppure che** l'autorità competente **ripartisca** i costi tra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza.

2. Sono a carico degli operatori che possano provare l'entità del danno imputabile alle loro attività, i soli costi relativi a tale parte del danno.

**1. Allorché** lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, **e fatto salvo il recupero integrale dei costi**, gli Stati membri **prevedono** la responsabilità finanziaria in solido per tale danno, **a meno che una parte responsabile possa dimostrare la propria parte di responsabilità per il danno, nel qual caso** l'autorità competente **ripartisce** i costi tra i diversi operatori secondo criteri di equità e ragionevolezza, **o adisce la giurisdizione competente.**

**Nel caso di causalità molteplici, se è in corso una vertenza tra gli operatori o tra l'operatore e l'autorità nazionale sul grado della rispettiva responsabilità, la ripartizione dei costi legati al danno è determinata dal giudice competente.**

2. Sono a carico degli operatori che possano provare l'entità del danno imputabile alle loro attività, i soli costi relativi a tale parte del danno.

**2 bis. La responsabilità dovrebbe essere limitata a una quota proporzionale per gli inquinatori minori nei siti gestiti da una pluralità di operatori, mantenendo la responsabilità finanziaria in solido per gli inquinatori maggiori.**

3. La presente direttiva fa salva qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante i diritti di contributo o di regresso.

3. La presente direttiva fa salva qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante i diritti di contributo o di regresso.

*Motivazione*

*In caso di controversia circa il grado di responsabilità di diversi operatori, la questione può essere deferita al tribunale competente in modo che il giudice possa stabilire la ripartizione dei costi. Si applicherà la responsabilità proporzionale agli operatori che hanno contribuito in maniera minore nei siti gestiti da una pluralità di operatori.*

Emendamento 58  
Articolo 12

L'autorità competente può avviare, nei confronti di un operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data di **espletamento** delle medesime.

L'autorità competente può avviare, nei confronti di un operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure **di prevenzione o riparazione** adottate **dall'autorità competente** conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data di **completamento** delle medesime **o dalla data di individuazione dell'operatore responsabile del danno o della minaccia imminente di danno, quale che sia la più recente.**

*Motivazione*

*L'emendamento vuole dare alle autorità competenti un periodo di tempo sufficiente, dopo aver adottato misure di riparazione o di prevenzione, per recuperare i costi dagli operatori in questione. Si vuole semplicemente chiarire il significato dell'articolo.*

Emendamento 59  
Articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo)

**5 bis. Tutte le decisioni prese dall'autorità competente a norma del presente articolo possono essere oggetto di ricorso da parte degli operatori presso un tribunale o altro organo indipendente e imparziale previsto dal legislatore. Le procedure di ricorso non**

***possono ritardare l'adozione di misure urgenti di riparazione onde evitare ulteriori danni ambientali o economici.***

*Motivazione*

*Il diritto di ricorso nei confronti di tutte le decisioni delle autorità competenti va assicurato al fine di rispettare l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la giurisprudenza collegata.*

Emendamento 60

Articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. In caso di minaccia imminente di danno all'ambiente gli Stati membri assicurano l'esistenza di procedure che permettano all'autorità competente o alle persone lese o che possono essere lese e/o alle entità qualificate di avviare un'azione urgente nei confronti dell'operatore, senza dover preventivamente osservare le procedure indicate nel presente articolo. In tal caso le procedure che non sono state espletate vengono espletate, se ancora pertinenti, non appena possibile dopo l'azione urgente.***

*Motivazione*

*Attualmente la direttiva prevede un lungo processo di indagine prima che possano essere prese misure di riparazione/prevenzione. Questo meccanismo non è adatto in caso di minaccia imminente di danno ed è necessario prevedere procedure d'urgenza.*

Emendamento 61

Articolo 14, paragrafo 1

1. Fatta salva qualsiasi indagine avviata d'ufficio dall'autorità competente, ***le persone lese o che possono essere lese da un danno ambientale e le entità qualificate*** sono ***legittimate*** a presentare all'autorità competente osservazioni

1. Fatta salva qualsiasi indagine avviata d'ufficio dall'autorità competente, ***i "soggetti interessati", tra cui le organizzazioni non governative,*** sono ***legittimati*** a presentare all'autorità competenti osservazioni concernenti

concernenti qualsiasi caso di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

qualsiasi caso di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva **e in caso di minaccia imminente di danno all'ambiente, a intentare direttamente un'azione in giudizio.**

#### *Motivazione*

*Si impone un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale in base all'impostazione della Commissione riguardo alla futura governance comunitaria e alla Convenzione di Aarhus, di cui l'Unione europea è firmataria.*

*I diritti accordati alle persone direttamente lese e alle entità qualificate sono troppo deboli e indiretti per poter assicurare che le finalità della direttiva siano raggiunte. Poter semplicemente chiedere all'autorità competente di agire o avere il diritto di presentare ricorso contro la decisione dell'autorità competente non è sufficiente. Queste procedure comportano in genere delle lungaggini. Le autorità competenti, d'altro canto, rischiano di trovarsi di fronte a un conflitto di interessi e di essere sottoposte a un carico di lavoro eccessivo nel quadro del regime proposto.*

*In questo contesto, e considerato che la direttiva è fortemente legata all'interesse pubblico, si potrebbero conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del testo consentendo ai gruppi di interesse pubblico e ai privati di agire direttamente contro gli inquinatori in caso di minaccia imminente di danno all'ambiente. Ciò avrebbe anche l'effetto di rafforzare la capacità di autoregolamentazione degli operatori economici e della società civile.*

#### Emendamento 62 Articolo 14, paragrafo 2

**2. L'autorità competente può esigere che la richiesta di azione sia** corredata da tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale.

**2. La richiesta di azione va** corredata da tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è ovvio, visto che gli operatori controllano un'ingente quantità di informazioni in materia.*

Emendamento 63  
Articolo 14, paragrafo 6 bis (nuovo)

***6 bis. Qualora una persona lesa da un danno ambientale, un'entità qualificata o un'autorità competente ricorra in giudizio contro un operatore ai sensi del presente articolo, si applicano le procedure di cui all'articolo 13.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a stabilire un nesso tra l'articolo 13 e l'articolo 14.*

Emendamento 64  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Le persone o entità qualificate che abbiano presentato una richiesta di azione a norma della presente direttiva sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi ad un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente ed imparziale, al fine del riesame della legittimità e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

1. Le persone o entità qualificate ***o i soggetti interessati ai sensi della Convenzione di Aarhus*** che abbiano presentato una richiesta di azione a norma della presente direttiva sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi ad un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente ed imparziale, al fine del riesame della legittimità e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

*Motivazione*

*Ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente indicato per la propria salute e il proprio benessere, nonché il diritto di tutelare l'ambiente. Per far valere un siffatto diritto ed espletare tale dovere, i cittadini debbono poter disporre di informazioni, partecipare al processo decisionale e accedere alla giustizia in materia di questioni ambientali.*

Emendamento 65  
Articolo 16

***Gli Stati membri incoraggiano il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia***

***Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri adottano misure volte ad istituire***

*finanziaria. Gli Stati membri inoltre incoraggiano lo sviluppo di opportune assicurazioni o altri strumenti e mercati di copertura finanziaria da parte di operatori economici e finanziari, compresi i servizi del settore finanziario.*

*un regime obbligatorio di garanzia finanziaria, nella forma e nella misura che sono consuete in attività leali, e ad assicurare che gli operatori dispongano di un'adeguata copertura assicurativa o di altre forme di garanzia finanziaria. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria da parte degli operatori che svolgono attività diverse da quelle elencate nell'allegato I.*

*Gli Stati membri adottano inoltre provvedimenti intesi a promuovere lo sviluppo, da parte degli operatori economici e finanziari competenti, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria.*

*Dopo cinque anni dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, gli Stati membri richiedono agli operatori di contrarre apposite coperture assicurative o altri strumenti di garanzia finanziaria per rispettare gli obblighi in ordine alla prevenzione o riparazione dei danni all'ambiente marino o terrestre e alla biodiversità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

#### *Motivazione*

*Un sistema obbligatorio di garanzia/assicurazione finanziaria dovrebbe essere parte integrante del regime di responsabilità ambientale. La mancanza di un'assicurazione obbligatoria impone un grave onere finanziario alle autorità locali e municipali, che sono costrette ad agire e ad adottare misure di risanamento quando un operatore omette di soddisfare le richieste delle autorità competenti o quando i costi di riparazione superano le capacità finanziarie dell'operatore.*

*Si prevede un regime di copertura finanziaria obbligatorio per gli operatori che svolgono attività riportate nell'allegato I; si incoraggia invece il ricorso a tali strumenti agli operatori che svolgono attività diverse da quelle riportate nell'allegato I.*

#### Emendamento 66 Articolo 17

Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati

Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati

membri, questi cooperano ai fini di una corretta ed efficace azione di prevenzione o di eventuale riparazione.

membri, questi cooperano ai fini di una corretta ed efficace azione di prevenzione o di eventuale riparazione.

***Qualora si verifichi un danno ambientale, lo Stato membro interessato trasmette senza indugio informazioni adeguate agli altri Stati membri che potrebbero essere colpiti. Ove uno Stato membro individui un danno verificatosi al di fuori del proprio territorio, ne informa immediatamente la Commissione, la quale a sua volta è tenuta a informare tutti gli altri Stati membri interessati.***

#### *Motivazione*

*Occorre definire con maggiore chiarezza i casi in cui gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione e/o gli Stati confinanti in merito a un determinato danno o al rischio che un danno possa verificarsi (ad esempio Chernobyl, esplosioni di gas, ecc.).*

#### Emendamento 67 Articolo 18, paragrafo 2

***2. La presente direttiva non preclude l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di doppio recupero quando un doppio recupero potrebbe verificarsi a seguito di azione concorrente di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona che abbia subito un danno patrimoniale.***

***2. Gli Stati membri adottano idonee misure, come il divieto di doppio recupero quando un doppio recupero potrebbe verificarsi a seguito di azione concorrente di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona che abbia subito un danno patrimoniale.***

#### *Motivazione*

*Gli operatori responsabili non dovrebbero pagare due volte per lo stesso danno perché vengono applicati i regimi di responsabilità sia civile che ambientale.*

#### Emendamento 68 Articolo 18 bis (nuovo)

## *Articolo 18 bis*

### *Normativa complementare concernente i danni causati da OGM*

*La Commissione presenta una proposta volta ad integrare il quadro normativo sulla responsabilità per danni causati da organismi geneticamente modificati al fine di completare la normativa necessaria per lo sviluppo nel campo della moderna biotecnologia. La proposta concerne, in particolare, i danni causati dalla presenza di organismi geneticamente modificati in prodotti per i quali i produttori non avevano utilizzato tali organismi.*

#### *Motivazione*

*È piuttosto evidente che l'uso di OGM può condurre a tipi di danno che non sono coperti dalla direttiva sulla responsabilità dei prodotti 85/374/CEE (recentemente emendata dalla direttiva 1999/34/CE) e nemmeno dal proposto regime di responsabilità ambientale. In particolare, il danno causato agli agricoltori attraverso la contaminazione di prodotti tradizionali o biologici con OGM non è coperto da nessuno dei due regimi. La Commissione dovrebbe pertanto presentare quanto prima un quadro normativo sulla responsabilità per danni causati da organismi geneticamente modificati al fine di completare la normativa necessaria allo sviluppo nel settore della moderna biotecnologia.*

#### *Emendamento 69*

##### *Articolo 19, paragrafo 1*

*1. La presente direttiva non si applica al danno causato da attività svolte prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1. In particolare non si applica al danno causato da rifiuti il cui smaltimento è avvenuto legalmente in impianti di smaltimento autorizzati prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1 e da sostanze rilasciate nell'ambiente prima di detta data.*

*1. La presente direttiva si applica a danni ambientali avvenuti dopo la data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, a meno che l'operatore sia in grado di dimostrare che il danno è l'esito di un'attività avvenuta e terminata prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1.*

#### *Motivazione*

*L'articolo 19 è redatto in modo confuso e potenzialmente fuorviante. Pertanto suggeriamo di adottare la data alla quale il danno è avvenuto come punto di riferimento per l'applicazione*



*della direttiva. Ciò dovrebbe altresì facilitare il compito alle autorità competenti in relazione all'onere della prova, limitandolo inizialmente a dimostrare che il danno è avvenuto ad una certa data. Se l'attività all'origine del danno è cessata prima della data in questione e tale motivazione fosse usata dall'operatore per sottrarsi alle proprie responsabilità, l'onere di dimostrarlo spetta a quest'ultimo e non all'autorità competente.*

Emendamento 70  
Articolo 19, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Questa direttiva non si applica a danni causati da un'emissione, un evento o un incidente avvenuti oltre 40 anni prima.***

*Motivazione*

*La direttiva non deve avere effetto retroattivo. Le disposizioni relative al carattere plausibile e probabile della data del danno a favore delle autorità sono inopportune e possono condurre, contrariamente al principio di esclusione della retroattività enunciato al paragrafo 1, alla situazione in cui un'azienda è tenuta a provvedere alla riparazione anche se il danno è stato causato prima dell'entrata in vigore della direttiva in quanto gli incombe l'onere della prova. In caso di dubbio l'autorità dovrà, conformemente ai principi del diritto amministrativo, apportare la prova che le disposizioni della direttiva devono essere applicate.*

Emendamento 71  
Articolo 19, paragrafo 3

***3. Il paragrafo 2 non si applica agli operatori che, entro un anno dal la data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, hanno presentato all'autorità competente una dichiarazione che censisce qualsiasi danno ambientale eventualmente causato dalle loro attività prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1.*** **soppresso**

***Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la dichiarazione presentata dagli operatori sia affidabile in termini di qualità e veridicità.***

## Motivazione

*Questa disposizione sul campo di applicazione temporale contiene una dubbia “presunzione a vantaggio dell’operatore” (presunzione che è anche inconfutabile) che le autorità non possono verificare nemmeno riferendosi alle carenze della dichiarazione. Pertanto, una dichiarazione elaborata dall’operatore comporterebbe il decadimento dell’agevolazione dell’onere della prova a vantaggio dell’autorità. La disposizione non è motivata e va quindi soppressa.*

*Certo, ogni operatore è libero, a partire dall’entrata in vigore della direttiva, di adottare misure in materia di assunzione delle prove, nel caso in cui risulti dubbio se un danno è stato causato prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva stessa. Tali dichiarazioni o perizie, effettuate su incarico dell’operatore vengono poi soggette all’usuale valutazione della prova da parte dell’autorità a norma dei paragrafi 1 e 2.*

## Emendamento 72 Articolo 20

### Relazioni

Entro [data (**cinque anni dopo la data di cui all'articolo 22, paragrafo 1**)], gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni nazionali comprendono le informazioni ed i dati indicati nell'allegato III.

Alla luce di tali relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata **di ogni proposta che essa ritenga opportuna**.

### Relazioni *e revisione della direttiva*

Entro [data (**42 mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1**)] **e in seguito ogni tre anni**, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni nazionali comprendono le informazioni ed i dati indicati nell'allegato III.

Alla luce di tali relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio **entro [data (cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1)], corredata dalle opportune proposte, considerando nella fattispecie:**

- l’esigenza di ampliare l’Allegato I;**
- l’impatto della deroga prevista all’articolo 9 della direttiva sull’efficacia del sistema di responsabilità;**
- nuovi sviluppi nel campo della sicurezza finanziaria della valutazione dei danni.**

*Motivazione*

*Questo emendamento è coerente con l'emendamento al considerando 29. È importante descrivere più precisamente gli aspetti che devono essere tenuti in particolare considerazione durante la revisione della direttiva (analogamente alle disposizioni concernenti il progetto di direttiva sul commercio di emissioni).*

Emendamento 73  
Allegato I, titolo

ATTIVITÀ DI CUI **ALL'ARTICOLO 3,**  
PARAGRAFO 1

ATTIVITÀ DI CUI **ALL'ARTICOLO 16,**  
PARAGRAFO 1

*Motivazione*

*Alla luce delle modifiche apportate, l'allegato I deve costituire la base per l'assicurabilità obbligatoria delle attività in esso contenute.*

Emendamento 74  
Allegato I, trattino – 1 (nuovo)

***– Funzionamento di impianti nucleari a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.***

*Motivazione*

*Il settore nucleare dovrebbe essere inglobato in questo ambito.*

Emendamento 75  
Allegato I, trattino 7, comma 1

– Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

– Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, ***il coincenerimento,***

smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché **la supervisione** di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

**il trasporto**, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché **l'autocontrollo** di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi **e al regolamento del Consiglio n. 259/93 del 1° febbraio 1993 sulle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.**

#### Motivazione

*È importante garantire che le spedizioni di rifiuti siano annoverate tra le attività di cui all'Allegato I.*

*Nell'ambito di una tutela ottimale dell'ambiente giova fare menzione in questo paragrafo delle operazioni di coincenerimento dei rifiuti.*

*Il testo dell'Allegato I dovrebbe essere modificato per evitare ambiguità in merito alla responsabilità delle autorità locali. Le autorità locali non si assumono responsabilità ambientali derivanti dal loro mandato ufficiale di supervisori. Una migliore formulazione di "supervisione" è "autocontrollo", che collega più chiaramente la responsabilità all'effettivo operatore.*

#### Emendamento 76

##### Allegato I, trattino 7, comma 2

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE del 26 aprile 1999 concernente le operazioni di discarica di rifiuti ed il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE del 26 aprile 1999 concernente le operazioni di discarica di rifiuti ed il funzionamento di impianti d'incenerimento **e di coincenerimento** ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

## Motivazione

*Il campo di applicazione della direttiva dovrebbe coprire allo stesso modo l'incenerimento (attualmente interessato dalla proposta di direttiva) e il co-incenerimento (per il momento non interessato dal testo). In effetti, i due tipi di attività sono coperti dalla direttiva "Incenerimento dei rifiuti" nella misura in cui riguardano il trattamento "termico" dei rifiuti sia allo scopo dell'eliminazione (incenerimento) sia allo scopo della produzione di energia o della produzione di prodotti materiali (co-incenerimento). Esse presentano rischi ambientali di analoga natura che devono essere disciplinati da norme uguali indipendentemente dagli operatori implicati.*

## Emendamento 77 Allegato I, trattino 13

– Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, **di** microrganismi geneticamente modificati definiti **e rientranti nel campo di applicazione della** direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

– Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, **che riguarda** microrganismi geneticamente modificati definiti **dalla** direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati **o materiale genetico ricombinante<sup>1</sup> e qualsiasi uso di organismi geneticamente modificati diversi dai microrganismi per i quali la legge prevede misure di contenimento onde limitarne il contatto con la popolazione e l'ambiente.**

---

<sup>1</sup>*“Materiale genetico ricombinante”:* molecole costruite al di fuori delle cellule viventi mediante l'aggiunta di segmenti di DNA a molecole di DNA in grado di riprodursi in una cellula vivente, o molecole derivanti dalla riproduzione di quelle summenzionate

## Motivazione

*Se la direttiva si applica soltanto alle attività "rientranti nel campo di applicazione" della direttiva 90/219/CEE, non sarebbero escluse dall'allegato I (cfr. articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della proposta della Commissione) soltanto le attività approvate in contravvenzione alla direttiva in questione bensì anche quelle attività che non sono state approvate in quanto esenti dal campo di applicazione della direttiva 90/219/CEE. In questo caso l'ambito di applicazione dell'allegato I dipenderebbe esclusivamente da decisioni nel quadro della procedura di comitatologia, adottate a norma dell'articolo 3, secondo trattino, della direttiva 90/219/CEE.*

*L'allegato I dovrebbe applicarsi anche alle attività che non comportano l'uso di interi microrganismi geneticamente modificati (MGM) bensì di materiale genetico ricombinante che, data la sua ben nota persistenza, potrebbero causare danni ambientali.*

*Benché l'uso confinato di OGM diversi da microrganismi non sia attualmente disciplinato dalla normativa comunitaria, i danni ambientali imputabili a un siffatto uso non dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'allegato I.*

Emendamento 78  
Allegato I, trattino 14

– Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente o ulteriore uso o trasporto di organismi geneticamente modificati definiti **e rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.**

– Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente o ulteriore uso o trasporto **e immissione in commercio** di organismi geneticamente modificati definiti **dalla** direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio **e qualsiasi altro tipo di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che rientrano nel campo di applicazione della legislazione derivante dall'articolo 12 di tale direttiva.**

*Motivazione*

*La direttiva 2001/18/CEE si applica al rilascio deliberato e all'immissione in commercio ("la messa a disposizione di terzi", cfr. articolo 2, paragrafo 4) di organismi geneticamente modificati (OGM). L'esclusione della "immissione in commercio" di OGM dall'allegato I implicherebbe che le aziende che commercializzano OGM (non autorizzati) potrebbero beneficiare dall'articolo 8 della proposta di direttiva mentre gli agricoltori che coltivano simili OGM non avrebbero questa possibilità.*

*Se la direttiva si applica soltanto all'immissione in commercio "nell'ambito di applicazione" della direttiva 2001/18/CE, anche le attività commerciali che sono o potrebbero essere esenti dall'ambito di applicazione della direttiva in virtù di una "normativa settoriale" (cfr. articolo 12) sarebbero escluse dall'allegato I. In questo caso l'allegato I non si applicherebbe agli OGM coperti dal regolamento (CEE) n. 2309/1993 del Consiglio (cfr. articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CEE), né si applicherebbe più agli OGM destinati ad essere utilizzati per la produzione di generi alimentari e mangimi una volta che sarà stata adottata la proposta di regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati della Commissione (COM(2001) 425).*

Emendamento 79  
Allegato I, trattino 14 bis (nuovo)

***– Funzionamento di impianti che ottengono energia attraverso la fissione nucleare, promozione di materiale fissile per ottenere energia, funzionamento di impianti per la produzione di combustibile nucleare, funzionamento di impianti per il ritrattamento, deposito temporaneo o finale di combustibile nucleare.***

*Motivazione*

*I rischi nucleari e i conseguenti danni ambientali costituiscono un caso esemplare di attività pericolose sotto il profilo ecologico. Non risultano per niente meno pericolosi dei casi riportati nella motivazione della proposta della Commissione figurante nel capitolo introduttivo e non si capisce per quali motivi oggetti dovrebbero essere trattati specificamente.*

*La formulazione proposta dalla Commissione comporta la conseguenza assurda che i danni ambientali in relazione alla produzione di energia da materiale fissile non vengono minimamente trattati. Gli accordi internazionali elencati nella proposta non prevedono alcuna responsabilità per i danni ambientali. Inoltre, non tutti gli Stati membri hanno aderito a tali accordi.*

*La conseguenza che ne deriva è quella di privilegiare l'economia basata sull'energia atomica rispetto ad altre forme di produzione energetica (per esempio attraverso centrali idroelettriche di punta o fluviali) e non risulta affatto motivata e oggettiva.*

*All'Unione europea non è vietato prevedere normative interne in materia di responsabilità per tali danni ambientali più rigorose di quelle previste in tali accordi.*

*È opportuno pertanto inserire all'Allegato I i rischi nucleari e una responsabilità in base alla presente direttiva.*

Emendamento 80  
Allegato I, suballegato A (nuovo)

***A. Convenzioni internazionali di cui  
all'articolo 3, paragrafo 3***

***a) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;***

***b) la convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;***

***c) la convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni derivanti da inquinamenti determinati dal carburante delle navi (denominata convenzione “Bunker Oil”);***

***d) la convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità civile per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive;***

***e) la convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.***

*Motivazione*

*Fa seguito agli emendamenti 37 e 38.*

Emendamento 81  
Allegato I, suballegato B (nuovo)

***B. Convenzioni internazionali di cui  
all'articolo 3, paragrafo 4***



*a) la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e la convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;*

*b) la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, e la convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;*

*c) il protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;*

*d) la convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.*

*Motivazione*

*Fa seguito agli emendamenti 37 e 38.*

Emendamento 82  
Allegato II, punto 1 (Introduzione)

Il presente allegato precisa le regole ***cui deve attenersi l'autorità competente*** per garantire la riparazione del danno ambientale.

1. Il presente allegato precisa le regole ***che vanno osservate*** per garantire la riparazione del danno ambientale, ***avvalendosi delle migliori opzioni disponibili, tenuto conto che le spese sono a carico dell'operatore.***

*Motivazione*

*L'emendamento è volto ad assicurare coerenza con precedenti emendamenti al riguardo.*

Emendamento 83  
Allegato II, punto 2.1

2.1. La riparazione del danno ambientale, *in termini di danno alla biodiversità ed inquinamento delle acque*, è conseguita riportando gli habitat e le specie danneggiate alla condizioni originarie. Fatto salvo il punto 3.2.3., questo obiettivo è raggiunto di massima attraverso il ripristino di habitat, specie e servizi associati alle risorse naturali o acque danneggiati alla condizione iniziale e la compensazione per qualsiasi perdita provvisoria registrata. La riparazione è effettuata ripristinando, sostituendo o predisponendo l'equivalente delle risorse naturali e/o servizi danneggiati sul sito del danno iniziale o in una diversa località.

2.1. La riparazione del danno ambientale è conseguita riportando gli habitat e le specie danneggiate alla condizioni originarie. Fatto salvo il punto 3.2.3., questo obiettivo è raggiunto di massima attraverso il ripristino di habitat, specie e servizi associati alle risorse naturali o acque, *suoli o sottosuoli* danneggiati alla condizione iniziale e la compensazione per qualsiasi perdita provvisoria registrata. La riparazione è effettuata ripristinando, sostituendo o predisponendo l'equivalente delle risorse naturali e/o servizi danneggiati sul sito del danno iniziale o in una diversa località.

*Motivazione*

*I diversi obiettivi di riparazione delle differenti realtà ambientali previsti nella direttiva risultano problematici. Mentre i beni ambientali che rientrano nel concetto di biodiversità, nonché le acque, sono tutelati in ampia misura nel loro stato naturale, il bene da proteggere “suolo” deve essere tutelato e causare obblighi di riparazione solo quando le contaminazioni comportano anche effettivi rischi sanitari. Tale differenziazione non è sostenibile ed equivale a un'autorizzazione a inquinare il suolo.*

Emendamento 84  
Allegato II, punto 2.2

2.2. La riparazione del danno ambientale, in termini di inquinamento delle acque e danno alla biodiversità, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi effetto nocivo *grave*, effettivo o potenziale per la salute umana, in presenza di tale effetto.

2.2. La riparazione del danno ambientale, in termini di inquinamento delle acque e danno alla biodiversità, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi effetto nocivo *di rilievo*, effettivo o potenziale per la salute umana, in presenza di tale effetto.

*Motivazione*

*L'emendamento si commenta da sé.*

Emendamento 85  
Allegato II, punto 2.3

2.3. Quando il suolo o il sottosuolo inquinato provocano effetti nocivi gravi per la salute umana o possono comportare un tale rischio, si devono adottare le misure necessarie per garantire che gli agenti inquinanti pertinenti siano controllati, circoscritti, diminuiti o eliminati in modo che il terreno inquinato non causi alcun effetto nocivo **grave**, effettivo o potenziale, per la salute umana che sia incompatibile con l'uso attuale o probabile in futuro del terreno in causa. Il probabile uso futuro è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale vigenti quando si è verificato il danno.

2.3. Quando il suolo o il sottosuolo inquinato provocano effetti nocivi gravi per la salute umana o possono comportare un tale rischio, si devono adottare le misure necessarie per garantire che gli agenti inquinanti pertinenti siano controllati, circoscritti, diminuiti o eliminati in modo che il terreno inquinato non causi alcun effetto nocivo **di rilievo**, effettivo o potenziale, per la salute umana che sia incompatibile con l'uso attuale o probabile in futuro del terreno in causa. Il probabile uso futuro è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale vigenti quando si è verificato il danno.

*Motivazione*

*L'emendamento si commenta da sé.*

27 gennaio 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (COM(2002) 17 – C5-0088/2002 – 2002/0021 (COD))

Relatore per parere: Vitaliano Gemelli

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 21 marzo 2002 la commissione per le petizioni ha nominato relatore per parere Vitaliano Gemelli.

Nelle riunioni del 22 e 23 gennaio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente e relatore per parere), Roy Perry (vicepresidente), Astrid Thors (vicepresidente), Richard A. Balfe, Herbert Bösch, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Stephen Hughes (in sostituzione di Proinsias De Rossa, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Margot Keßler, Jean Lambert, Guido Sacconi e María Sornosa Martínez.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

*Smettete di inquinare, la Comunità sta diventando un immondezzaio!  
Chi risanerà? A quanto ammonterà il conto e chi se ne farà carico?  
Sarà possibile recuperare i nostri beni naturali, sfigurati per sempre?*

1. Sempre più spesso esortazioni di questa natura, cariche di interrogativi, giungono al nostro Parlamento attraverso le petizioni presentate dai nostri concittadini, a titolo personale, come associazioni o per mezzo di organizzazioni per la protezione della natura.

2. E' inutile elencare le petizioni che ci sono giunte su questa materia durante la presente legislatura: è sufficiente riflettere ad alcuni semplici dati. Circa un terzo delle petizioni pervenute al Parlamento europeo nel corso del 2002 (ossia circa 1700) riguardano i problemi ecologici. Buona parte di esse sollevano problemi ai quali la presente direttiva intende rispondere.

3. Il vostro relatore desidera soprattutto farsi latore del sentimento unanime dei membri della sua commissione, per testimoniare che il cittadino europeo "ne ha abbastanza": abbastanza di vedere le sue coste insozzate di petrolio, le sue riserve naturali coperte di immondizia<sup>1</sup>, i suoi habitat naturali trasformati in lotti residenziali o di villeggiatura. Idealmente, il presente parere intende pertanto dare voce anche ad altre centinaia di migliaia di cittadini i quali, per sfiducia o rassegnazione, hanno rinunciato persino ad esprimere la loro indignazione e il loro desiderio di disporre di un ambiente vivibile.

4. In realtà, tanto il motto "Producete e consumate, producetevi e consumatevi: qualcosa resterà" che il suo corollario "Inquinare, inquinare: qualcosa resterà", rischiano di non avere più alcun senso in un pianeta interamente inquinato dai suoi abitanti, siano essi produttori o consumatori.

5. Il Parlamento europeo, nel suo ruolo di portavoce dell'opinione pubblica e nella sua funzione di legislatore dell'Unione, ha il dovere di prendere nuove misure, in vista di soluzioni innovative. Queste non devono perseguire unicamente il risanamento o l'indennizzo dei danni causati dall'inquinamento, ma preoccuparsi, a monte, della prevenzione dei danni ambientali, se si vuole che la nostra generazione trasmetta alla successiva i beni naturali che essa detiene solamente in usufrutto.

6. Costituisce la direttiva in esame una risposta adeguata agli imperativi e alle domande appena ricordati? Può la Comunità far fronte ai costi indotti dall'inquinamento? La biodiversità, tanto severamente minacciata, potrà ancora, in fin dei conti, essere tutelata? Il nostro ritmo di sviluppo è davvero sostenibile sul piano ecologico? Soltanto l'esperienza futura potrà dirci se gli strumenti che abbiamo allestito siano adeguati e se, in materia ambientale, la presente direttiva costituisca un avvio davvero innovativo e responsabile.

---

<sup>1</sup> Nominerò soltanto l'inquinamento gravissimo della riserva naturale di Donana in Spagna, che ha ricevuto la visita di una delegazione della commissione per le petizioni, e la cui situazione è ancora lungi dall'essere tornata alla normalità.

7. Dal canto suo, il vostro relatore vuole far prova di ottimismo e condivide gli obiettivi che la Commissione europea persegue attraverso la presente direttiva, ossia che

- è necessario operare con assoluta urgenza e senza indugi;
- occorre incoraggiare misure di prevenzione efficaci e instaurare progressivamente livelli di tutela più elevati;
- occorre assicurare il ricorso a mezzi socialmente efficienti per finanziare l'indennizzo dei danni;
- occorre allestire forme di cooperazione transfrontaliera, dal momento che spesso l'inquinamento trascende i confini nazionali;
- il principio "chi inquina paga" dev'essere affinato e precisato più accuratamente;
- chiare misure devono essere assunte quando chi inquina non è identificabile ed il bene in oggetto non è suscettibile di essere risanato.

8. Di conseguenza, il vostro relatore non desidera presentare emendamenti al testo legislativo, dal momento che sia il relatore della commissione giuridica e per il mercato interno sia il relatore della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori sono all'opera in tal senso.

Egli è consapevole che il testo modificato, dopo la votazione delle centinaia di emendamenti già allo studio, costituirà una risposta adeguata e responsabile del Parlamento ad un testo legislativo di tale importanza.

L'obiettivo del vostro relatore è di farsi latore presso l'insieme del Parlamento delle aspettative dei cittadini europei per un nuovo approccio dell'Unione rispetto ai problemi della responsabilità ambientale e della ripartizione dei danni ambientali.

## **CONCLUSIONI**

Conformemente a quanto esposto, la commissione per le petizioni rinuncia a presentare emendamenti al testo legislativo confidando nell'operato del relatore per il merito, on. Manders, e dell'insieme della commissione giuridica e per il mercato interno.